

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE NEL CODICE PENALE: PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO TITOLO VIII-BIS

di Gian Paolo Demuro

Il contributo esamina la riforma dei reati contro il patrimonio culturale, entrata in vigore il 23 marzo 2022, partendo dalle premesse teoriche di un sistema progressivo e modulato che tenga adeguatamente conto, partendo dal rilievo costituzionale, della specificità dell'oggetto di tutela. Le fattispecie inserite nel titolo VIII-bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" vengono dunque analizzate nel contesto delle scelte di sistema e dei rapporti con la legislazione complementare.

SOMMARIO: Introduzione: il nuovo titolo VIII-bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale". – 1. I beni culturali dalla Costituzione al Codice penale. – 2. Il patrimonio culturale come bene giuridico tutelato. – 3. Il primo grado di tutela. La legislazione complementare, tra misure premiali, reati di pericolo astratto e sanzioni amministrative e ripristinatorie. – 4. Un quadro normativo contraddittorio e incoerente. Le ragioni della riforma. – 5. La c.d. Convenzione di Nicosia e il nuovo impulso riformatore. – 6. Il furto di beni culturali. – 7. La ricettazione di beni culturali. – 8. Il riciclaggio di beni culturali. – 9. Le violazioni in tema di alienazione di beni culturali. – 10. Importazione ed esportazione illecite di beni culturali. – 11. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. – 12. La contraffazione di opere d'arte. – 13. Il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti. – 14. Il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. – 15. Le scelte di sistema e alcune prime impressioni.

Introduzione: il nuovo titolo VIII-bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale".

Dopo un lungo iter, iniziato addirittura nella precedente legislatura, e varie modifiche tra commissioni e aula, la riforma dei reati contro il patrimonio culturale è stata approvata definitivamente il 3 marzo, è divenuta Legge 9 marzo 2022, n. 22 ed è entrata in vigore il 23 marzo¹. Tale riforma, in estrema sintesi:

- colloca nel codice penale gli illeciti penali (ritenuti più gravi) attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo nuove fattispecie di reato;

¹ Il testo è consultabile a questo [link](#).

- segue una tecnica basata sulla specificità dell'oggetto del reato più che sulla condotta tenuta;
- innalza le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie comprese tra i delitti contro il patrimonio;
- introduce aggravanti (e attenuanti) quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
- prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di una serie di delitti contemplati nel nuovo titolo.

Il sistema di tutela del patrimonio culturale, con la sua riforma, fornisce spunti di riflessione su ruolo e compiti del diritto penale, tra parte generale e parte speciale, tra codice penale e legislazione complementare, tra tutela diretta e tutela indiretta, tra pene e sanzioni amministrative.

Alla base di queste riflessioni si pone la peculiarità del bene protetto, i cui caratteri sono in grado di dettare il ruolo, i limiti e le tecniche dell'intervento penale, alla ricerca di un sistema progressivo e modulato di tutela che assicuri efficacia ed effettività.

1. I beni culturali dalla Costituzione al Codice penale.

La nostra Costituzione, con sensibilità anticipatrice, all'art. 9, dopo l'assegnazione alla Repubblica del compito di promuovere «*lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*», nel secondo comma risolutamente aggiunge «*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale*». Dal complesso (sistematico) dei due commi si evince che non si tratta solo di attenzione verso cose, beni o interessi, ma del riconoscimento alla cultura del compito di formazione intellettuale dell'individuo attraverso processi educativi in senso ampio: paesaggio e patrimonio storico e artistico sono dunque strumenti di cultura. La tutela non è, come in altre Costituzioni, un riflesso della funzione sociale della proprietà, ma è inserita tra i «Principi fondamentali» ed è dunque un valore in sé e non una funzione derivata, ha un contenuto propositivo e positivo anziché rappresentare un limite (negativo) all'esercizio di altre facoltà o diritti. Il dettato costituzionale contiene dunque un messaggio di valorizzazione del ruolo della cultura e un obbligo di protezione dei beni in cui l'essenza culturale si palesa. Il Legislatore, a cui l'obbligo è principalmente indirizzato, ha svolto il compito di precisare il contenuto della nozione di patrimonio artistico e storico e di esplicitare il sistema e i modi di tutela, ricorrendo al diritto penale – dato il rango attribuito al bene – come irrinunciabile strumento di prevenzione, repressione, stigmatizzazione e riaffermazione del valore oggetto di protezione². Lo ha fatto però sostanzialmente confermando

² Sui riflessi legislativi della disposizione costituzionale, cfr. F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 59 ss.; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1302 ss.; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano 2002, 29 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli e G. Scialoja, Bologna 2011, 290 s.; S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno*,

l'assetto normativo precedente alla (e dunque non coordinato con la) Costituzione, prima con la lunga vigenza della legge 1089/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico e storico"), poi con il Testo unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali (D. Lgs. 490/1999) e infine con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)³, affidando al potere amministrativo il ruolo di gestione dei beni culturali e al diritto penale il compito di garanzia dell'effettività dell'intera normativa, attraverso la deterrenza delle sue minacce. Nel mentre ha sempre continuato a vigere la residuale disciplina del codice penale, la quale, anch'essa (precedente e dunque) non coordinata con il precetto costituzionale, ha consentito comunque – seppur in modo frammentario e disomogeneo⁴ – di reagire alle forme più gravi di aggressione (la distruzione e la dispersione) dei beni culturali, pur con disposizioni dettate in un'altra ottica (quella meramente patrimoniale) e attraverso dunque un'interpretazione adeguatrice (evolutiva) delle disposizioni stesse.

Ne è risultato a lungo un quadro normativo sbilanciato, nel senso della decodificazione, rispetto al peso attribuito alla tutela dei beni culturali nella Costituzione. La prospettiva cambia ora con l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo VIII-bis "Dei delitti contro il patrimonio culturale".

L'inserimento nel Codice penale delle disposizioni più significative contenute nella legislazione speciale, insieme soprattutto a una rivisitazione delle norme in tema di furto e danneggiamento, consente così al codice di svolgere anche in questo ambito la sua funzione pedagogica, come criterio topografico di richiamo dell'importanza delle norme che vi sono contenute⁵. La previsione dei reati contro il patrimonio culturale nel codice penale – anziché solo in altri testi legislativi separati – pone poi in particolare risalto la centralità di tale bene giuridico e gli attribuisce speciale evidenza in una tavola di valori la cui difesa è irrinunciabile per la società; ancora, tale significato di orientamento (e di stimolo) sui valori riflette in genere la modernità di un codice nella legislazione di uno Stato, dato che tale modernità si misura proprio attraverso il suo grado di corrispondenza alle rappresentazioni di giustizia presenti nella società in un dato momento storico⁶. Infine, l'inserimento nel codice penale dei reati contro i beni

comparato e internazionale, Milano 2015, 10 s.; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *www.la-legislazione-penale.eu* (19.2.2018), 5 ss. Vedi anche tra i non penalisti il contributo di S. SETTIS, *La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l'art. 9 Cost.*, Napoli 2008 e ancor prima di F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1975, 442 ss.

³ Il testo è consultabile a questo [link](#).

⁴ S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica*, cit., 6. Vedi anche P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in *Beni culturali e sistema penale*, a cura di S. Manacorda e A. Visconti, Milano 2013, 35, per le difficoltà poste dai diversi linguaggi del codice penale e della legislazione complementare.

⁵ Per tale funzione, C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertropia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, 92. La legge delega del 2017 n. 103, dove poi ha trovato espressione normativa il principio della riserva di codice di cui all'art. 3-bis c.p., ha previsto (art. 85 q) «l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale».

⁶ Su tali significati, in generale, M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice Penale*, I, artt. 1-84, 3^a ed.,

culturali potrebbe avere anche una significativa valenza in termini di integrazione sociale, in quanto sarebbe utile a correggere l'ancora diffusa, erronea opinione che molti di tali fatti, spesso gravissimi sul piano della dannosità sociale, costituiscano dei "reati da gentiluomini"⁷. Considerato poi che la collocazione nel corpo del codice non è un fattore neutro, proprio in virtù di quella funzione di richiamo, la posizione ideale sarebbe stata non – come è avvenuto – la prossimità ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio (titolo VIII), ma insieme o subito dopo il titolo (VI *bis*) dedicato ai delitti contro l'ambiente⁸, dato che con questo bene giuridico il patrimonio culturale condivide l'essenza di bene-mezzo per la salvaguardia e lo sviluppo della personalità umana.

2. Il patrimonio culturale come bene giuridico tutelato.

Premessa integratrice dell'analisi delle forme di tutela è la definizione del bene giuridico tutelato, perché sono i suoi caratteri e la sua essenza a (dover) dettare le tecniche di protezione. Qui la riforma preferisce non prevedere una definizione propria (agli effetti penali) – vedremo poi perché – e dunque il riferimento va logicamente all'art. 2 del D.lgs. 42/2004⁹, che sotto il *genus* "patrimonio culturale" comprende i "beni culturali", descrivendoli come «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»¹⁰, e poi i "beni paesaggistici", vale a dire la categoria comprendente «gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». La stessa etimologia di patrimonio ("pater" e "munus") richiama il dovere di identificare, conservare e proteggere l'eredità del passato di cui oggi noi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. E il "patrimonio mondiale" è secondo l'UNESCO (a partire dalla Convenzione del 1972) costituito proprio dal "patrimonio culturale" e dal "patrimonio naturale", con la possibile sintesi del "paesaggio culturale": in questo quadro l'Italia è

Milano 2004, 2-3.

⁷ S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., 1305.

⁸ C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 37. Così accade in Spagna dove nel *codigo penal* il *capitulo* dedicato a *los delitos contra el patrimonio historico* precede quello intitolato a *los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*. Per possibili parallelismi tra le tecniche di tutela in campo ambientale e nel settore del patrimonio culturale, cfr. C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2021, 3 ss. e 14 ss.

⁹ Negli stessi lavori preparatori e nei vari dossier parlamentari riassuntivi il riferimento esplicativo corre sempre a tale disposizione.

¹⁰ Sull'essenza del valore culturale del bene come «testimonianza avente valore di civiltà», la c.d. Commissione Franceschini, stabilita nel 1964 con l. 26.4.1964, n. 310 (i cui lavori sono stati pubblicati in tre volumi col titolo *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma 1967) e il classico saggio di M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 1, 3 ss.

protagonista, dato che è il paese al mondo con il maggior numero (58) di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità.

L'affiancamento dal punto di vista della tutela non deve far dimenticare la loro diversa essenza, riferendosi, infatti, i beni culturali al c.d. *"bello d'arte"*, al prodotto della creatività umana, e i beni paesaggistici al c.d. *"bello di natura"*, secondo la fondamentale differenza nella filosofia dell'estetica, che trova origine nella *«Critica del Giudizio»* di Kant. I beni culturali e quelli paesaggistici sono dunque entità differenti sotto un profilo ontologico, con una predominanza del carattere di staticità del bene culturale e una maggiore dinamicità del paesaggio¹¹.

La stessa Costituzione, pure citata come esempio di unificazione, affianca i due beni nella medesima funzione culturale e nella necessità di salvaguardia, ma non li identifica, legittimando tecniche di tutela, quando necessario, modulate seconda la specificità dei rispettivi oggetti di protezione. Ne deriva che in questo nuovo titolo vi sono fattispecie applicabili ad ambedue le categorie, soprattutto quelle a tutela dell'integrità, tenendo comunque conto dell'accennata dinamicità del paesaggio, altre – specie quelle a tutela della disponibilità e contro il rischio di dispersione – di più facile e immediata applicazione propriamente ai beni culturali. Le due categorie di "patrimonio culturale" mantengono però la comune caratteristica di espressione di cose, valori, interessi, e soprattutto la funzione ideale, che le rende particolarmente vulnerabili, dato che tale funzione rischia di non potere essere ricostituita nelle ipotesi in cui il substrato materiale sia danneggiato o di essere vanificata quando il substrato stesso sia reso indisponibile alla fruizione collettiva, e che ne rappresenta l'essenza: culturalità significa (e necessita di) massima apertura e fruibilità¹². Sono proprio questi caratteri a segnare la necessità di un sistema di tutela adeguato, progressivo e modulato, integrato tra diritto amministrativo e diritto penale¹³, dotato di strumenti sanzionatori ma anche di disposizioni premiali e di misure ripristinatorie, e specialmente di forme di anticipazione di tutela per diminuire al massimo la possibilità di condotte, causative di danno, rientranti nelle fattispecie lesive più gravi, attraverso la cui applicazione si otterrà

¹¹ Spiega così A. PREDIERI, voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano 1981, 507: «il paesaggio è fatto fisico, oggettivo, ma al tempo stesso, un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile». Più specificamente la staticità del bene culturale è data dall'essere testimonianza storica e artistica di epoche passate, da conservare in quanto tale il più possibile integra, senza facoltà di scelta e che, in caso di lesione deve sempre essere riportata essere riportata – per quanto possibile – allo stato anteriore; la dinamicità del bene paesaggistico deriva dalla considerazione che non è pensabile una conformazione nel tempo sempre uguale a sé stessa, dato che in fondo il paesaggio è anche il frutto dell'intervento umano. Sulla nozione oggi di "paesaggio", anche rispetto ai referenti normativi, tra cui la Convenzione europea del paesaggio, C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 9 ss.

¹² Il rapporto è ben descritto da L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, n. 3, 2018: «Un bene culturale, in quanto tale, è irriproducibile, è un *unicum*, perché il risultato di un "sinolo" inscindibile tra supporto materiale e valore immateriale di cui esso è portatore».

¹³ Per una tutela integrata tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, già in tema di criminalità economica, C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 1021 ss.

sì la punizione dei responsabili ma non sempre la ricostituzione dell'essenza, della funzione culturale del bene.

La nostra analisi partirà dunque dal basso, in virtù di quell'ideale di *ultima ratio* – con riferimento a queste tipologie di beni assolutamente essenziale – che dovrebbe essere proprio delle fattispecie penali, le quali rappresentano in virtù di tale principio la risposta estrema tra quelle a disposizione dell'autorità.

3. Il primo grado di tutela. La legislazione complementare, tra misure premiali, reati di pericolo astratto e sanzioni amministrative e ripristinatorie.

Trasferite nel codice penale, previa opportuna rivisitazione, le fattispecie più gravi prima contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004), tale testo legislativo continua comunque a segnare il livello iniziale di tutela.

Nella prospettiva di un sistema progressivo di tutela, sono innanzitutto tecniche promozionali a poter svolgere addirittura una funzione anticipata di tutela. Questa strategia di controllo sociale, riconducibile al modello giuridico propulsivo di Bobbio sviluppato poi in ambito penale¹⁴, trova immediata espressione nel premio allo scopritore della cosa d'arte; almeno se interpretato secondo l'orientamento giurisprudenziale che colloca in rapporto alternativo (e dunque sinergico) la pena per l'omessa denuncia e il premio conseguente alla consegna del reperto: nella logica legislativa, in questo modo la sanzione penale sarebbe chiamata a svolgere un ruolo effettivamente sussidiario, mentre il ruolo di protagonista nella tutela verrebbe svolto dall'incentivo, «attraverso la massimalizzazione dell'ottemperanza»¹⁵.

L'anticipazione di tutela nella legislazione complementare viene esercitata fondamentalmente attraverso la tecnica del pericolo astratto¹⁶. La maggior parte delle condotte sanzionate consiste sostanzialmente in attività di vario tipo compiute senza autorizzazione. Si tratta di atti che richiedono per la loro esecuzione speciali cautele e

¹⁴ A partire da N. BOBBIO, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 1312 ss; poi G. LUMIA, *Controllo sociale e sanzione giuridica*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduti*, V. *Diritto pubblico e scritti vari*, Padova 1970, specie 504 ss. Cfr. in ambito penalistico, in una bibliografia vastissima e nell'ultimo periodo relativa soprattutto alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, G. BETTIOL, *Dal diritto penale al diritto premiale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 701 ss.; C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor*, cit., 123 ss.; C. FIORE, *Prospettive della riforma penale: il ruolo della legislazione speciale*, in *Democrazia dir.*, 1977, 688; F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. crim.* 1981, 445 ss.; E. RESTA, *Il diritto penale premiale. «Nuove» strategie di controllo sociale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, 48 ss.; e più recentemente C. RUGA RIVA, *La premialità nell'ordinamento penale*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, 519 ss.

¹⁵ Così C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor*, cit., 134.

¹⁶ G. MORGANTE, *Nuove tecniche repressive nei confronti delle condotte di aggressione al patrimonio culturale*, in *LP*, 1998, 2/3, 627 ss.; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 87-101; F. RESTA, *Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di "danneggiamento" di beni culturali*, in A. Manna, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano 2005, 54 ss. Sui diversi livelli di articolazione delle fattispecie poste a tutela dei beni culturali, A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in AA. VV., *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di A. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma 2017, 190 ss.

specifiche competenze tecnico-professionali, considerato che i beni culturali si caratterizzano per la loro unicità, deperibilità e non ripetibilità, in quanto il nesso tra elemento materiale ed elemento ideale non è riproducibile in modo equivalente se muta il termine del rapporto rappresentato dall'elemento materiale. In condotte come demolire, rimuovere, modificare, restaurare beni culturali, o ricercare beni archeologici, il legislatore, traendone convinzione dall'esperienza concreta, continua a ravvisare quella generale pericolosità che motiva la scelta della tecnica del pericolo astratto; e soprattutto continua a sanzionarle penalmente¹⁷.

Due sono le fattispecie emblema di questo sistema di tutela penale.

La prima rimane la fattispecie contravvenzionale di "opere illecite", che punisce chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere su beni culturali: la fattispecie, già nell'art. 59 della l. 1089/1939 e nell'art. 118 del testo unico, è ora contenuta nell'art. 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Cbc), e a essa corrisponde per i beni paesaggistici quella dell'art. 181 dello stesso codice. La fattispecie ha sempre resistito alla ricorrente critica che attraverso questa tecnica legislativa (di astrazione o peggio presunzione) si rischierebbe di proteggere non tanto i beni culturali quanto piuttosto il sistema amministrativo di gestione e conservazione di essi, in altre parole tutelando una mera funzione e non un bene giuridico¹⁸. A tale contestazione si può ribattere che si tratta di tutela anticipata di un vero e proprio bene giuridico e non di tutela di una funzione¹⁹ e che tale anticipazione trova giustificazione nella natura e nel rango del bene tutelato, nel carattere intrinsecamente pericoloso delle condotte descritte nella norma, e infine nella circostanza che si tratta di reati propri, con autori dunque ben edotti della pericolosità di siffatte opere su tale tipologia di beni²⁰.

¹⁷ Per fondamento e limiti dell'utilizzo della tecnica legislativa delle fattispecie di pericolo astratto nel settore dei beni culturali, si rimanda a G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 264 ss. Sui criteri che dovrebbero portare a cristallizzare il giudizio di pericolo nella fattispecie di pericolo astratto, G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano 2000, 143 ss.

¹⁸ In tema, F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 69 e 72; G. PIOLETTI, voce *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano 1982, 398; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., 294 s.; L. CONTI, *Considerazioni brevi sulla tutela dei beni culturali e suoi possibili riflessi penalistici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, II, 641 ss.

¹⁹ In altra sede (G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 64 ss.) avevamo notato come si sia in presenza infatti di una intermediazione di tipo differente da quella che solitamente interviene nei settori ritenuti propri della tutela di funzioni: essendo i provvedimenti dell'autorità amministrativa per loro natura unicamente volti a tutelare, in modo assoluto o con l'indicazione di particolari modalità, il bene culturale, la sanzione penale può ritenersi direttamente tesa alla tutela del bene. Questa visione consente di preservare la natura *pre-positiva* del bene giuridico tutelato, il quale non si forma attraverso cioè la risoluzione di un conflitto di interessi che a sua volta si esprime in una decisione amministrativa oggetto diretto di tutela, ma preesiste alla norma ed è riconosciuto costituzionalmente. Nel settore in esame, semplicemente, la tutela si realizza attraverso l'utilizzo di strumenti (i reati di pericolo astratto) attualmente propri anche della tutela di funzioni, ma in realtà tradizionalmente adoperati dal diritto penale e pertanto non esclusivi di alcun settore, e che segnalano l'esigenza avvertita dal legislatore di una anticipazione della tutela penale attraverso la tipizzazione del pericolo in una valutazione compiuta – una volta per tutte – dal legislatore stesso.

²⁰ Inoltre – e qui torna il richiamo all'art. 9 Cost., con la sua tutela diretta (e non riflessa) del patrimonio culturale – ben si attaglia la generale osservazione, compiuta nella dottrina tedesca a proposito in generale

L'altra fondamentale fattispecie (simbolo) di pericolo astratto è la contravvenzione dell'art. 175 Cbcp dedicata alle violazioni in materia di ricerche archeologiche, la quale nel primo comma punisce le ricerche archeologiche abusive e nel secondo l'inosservanza degli obblighi derivanti dal rinvenimento fortuito. L'abusività delle ricerche presuppone la scelta di fondo di riservare in esclusiva allo Stato l'effettuazione di ricerche archeologiche e in genere di opere per il ritrovamento di beni culturali. Questa regola, già adottata nella l. 364/1909 e poi confermata nella l. 1089/1939 e nel testo unico viene ripetuta anche nel vigente codice dei beni culturali (art. 88) e non viene peraltro toccata dalla riforma. L'attribuzione del potere unicamente allo Stato (al Ministero) deriva non solo dall'esigenza (preventiva) di evitare l'illecita appropriazione dei beni ritrovati²¹, ma anche dalle caratteristiche tecniche dell'attività di ricerca: è necessario in primo luogo che le operazioni di ricerca rientrino in un quadro programmato e siano svolte secondo metodologie scientifiche che garantiscano l'integrità dell'oggetto del possibile ritrovamento; inoltre il prelevamento senza controllo del reperto nuoce all'analisi scientifica, poiché esso, avulso dal contesto originario, può perdere gran parte dei dati di cui è portatore.

Sempre nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nel titolo I, dedicato alle sanzioni amministrative, si prevedono sanzioni pecuniarie amministrative e misure ripristinatorie. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono dirette nei confronti del responsabile di un fatto illecito e puniscono pertanto la violazione di un precetto, con un effetto di tutela simile a quello delle sanzioni penali; invece le misure ripristinatorie hanno come funzione il ripristino di uno stato di fatto e pongono come oggetto di riferimento la cosa e non il responsabile dell'illecito. Dalle disposizioni del codice emerge la possibilità di un concorso – data la loro differente natura²² – di sanzioni pecuniarie amministrative e misure ripristinatorie. Proprio la peculiarità e l'importanza del bene giuridico tutelato ha fatto sì che la scelta delle misure amministrative repressive dei comportamenti lesivi dei beni culturali sia caratterizzata dalla preferenza accordata

dei reati di pericolo astratto, che un generale divieto di modalità di condotta pericolose è assai meno "drammatico" quando mancano controinteressi che potrebbero giustificare limitazioni al generale divieto. Vedi B. SCHÜNEMANN, *Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft*, in GA, 1995, 212.

²¹ G. FLORA, *La tutela penale preventiva del patrimonio artistico nella legge 1° giugno 1939 n. 1089*, in AA.VV., *La tutela penale del patrimonio artistico. Atti del sesto simposio di studi di diritto e procedura penali promosso dalla fondazione «Avv. Angelo Luzzani» (Como, 25-26 ottobre 1975)*, Milano 1977, 197 e 201. L'Autore – a proposito della corrispondente ipotesi della l. 1089/1939 – parlava di tutela penale "preventiva", o meglio "avanzata" del patrimonio artistico, poiché fattispecie come quella in esame incriminano condotte lesive dell'interesse dello Stato a un'"anagrafe" del patrimonio artistico, interesse che l'Autore definisce preliminare, teleologicamente orientato verso la protezione dell'interesse-base dell'integrità e della possibilità di godimento. Vedi anche P. NUVOLONE, *Linee fondamentali della tutela penale dei beni culturali mobili*, in *Ind. pen.*, 1977, 340 ss.

²² Secondo la tesi originaria di G. ZANOBINI, *Le sanzioni amministrative*, Torino 1924, 2 ss., la sanzione amministrativa è innanzitutto una pena in senso tecnico e quindi, per il suo carattere di pena, non può essere assimilata a strumenti principalmente diretti a conservare o a ripristinare interessi sostanziali lesi dall'infrazione. Questo orientamento, per la sua omogeneità e pregnanza e per la sua aderenza al sistema positivo, è condiviso da C.E. PALIERO – A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano 1988, 4-5.

alle misure di ripristino rispetto alle misure pecuniarie: centrale qui l'ordine di reintegrazione, che incombe sul responsabile dell'illecito, di un bene culturale che abbia subito un danno a causa della violazione degli obblighi di protezione e conservazione (art. 160 Cbcp)²³. E altrettanto vale in tema di paesaggio, dato l'obbligo del trasgressore (di obblighi e ordini) della rimessione in pristino (salvo che l'amministrazione non decida di provvedere all'accertamento di una compatibilità paesaggistica dell'intervento abusivo e ordini il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, come prevede l'art. 167 Cbcp)²⁴. Con la riforma, infine, la necessità di prestare attenzione al bene concretamente leso ha condotto a prevedere che nei casi di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*undecies*), la concessione della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Quando infine la condotta, oltre a violare un precetto amministrativo, cagionava un'offesa di danno al bene tutelato, il Codice dei beni culturali e del paesaggio conteneva il passaggio dalla forma di contravvenzione al delitto, considerando tali le violazioni in tema di alienazione in ambito nazionale e di trasferimento all'estero, l'illecito impossessamento di beni culturali ritrovati e la contraffazione di opere d'arte. Continuavano a rimanere insufficientemente presidiate – come subito vedremo – le aggressioni in termini di distruzione e di dispersione. Tale insufficiente presidio e il passaggio dal pericolo al danno sono i profili investiti dalla riforma con l'ingresso nel (nuovo titolo del) codice penale.

4. Un quadro normativo contraddittorio e incoerente. Le ragioni della riforma.

Il quadro normativo di fronte al legislatore della riforma era contraddittorio e dunque incoerente²⁵: un ordinamento severo quando non solo era assente la lesione del bene ma anche quando la previsione della pericolosità era solo astratta e recava

²³ A. PORPORATO, *Misure ripristinatorie. Governo del territorio, Ambiente, Beni culturali e Paesaggio*, Torino 2018, 158-159.

²⁴ A. PAIRE, *Commento all'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in R. FERRARA – G.F. FERRARI, *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*, 2^a ed., Padova 2015, 1044 ss.

²⁵ S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica*, cit., 6-8. Cfr. tra i tanti A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. Manna, Milano 2005, 1010-17; V. MANES, *La tutela penale*, cit., 289 s.; ID., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale*, cit., 93 s.; A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma 2017, 186 ss.; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 17-21; A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, in *Diritto online Treccani – Approfondimenti enciclopedici*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani 2019, online (DOI 10.7394/DOL-741); ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in www.la-legislazionepenale.eu (19.12.2021); V. MILITELLO, *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, a cura di M. Catenacci, V.N. D'Ascola e R. Rampioni, Roma 2021, 290.

immancabilmente un margine di presunzione; al contrario tale impostazione severa svaniva quando il tipo di offesa era quello della lesione.

Si pensi alle disposizioni in tema di furto e danneggiamento.

Per punire il furto di beni culturali si poteva solo (e non sempre) ricorrere alla circostanza aggravante del furto prevista nell'art. 625 n. 7 del codice penale, il quale dispone l'aggravamento di pena «Se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». I beni culturali erano stati fatti rientrare – in via interpretativa – tra gli oggetti materiali di cui a questa circostanza aggravante in ragione della fruizione pubblica che (talora) li caratterizza. La pubblica fruizione è infatti necessaria per lo svolgimento della loro funzione, di strumenti per lo sviluppo della cultura, e quindi della personalità umana. La circostanza aggravante prevista nell'art. 625 n. 7 c.p. era all'evidenza misura del tutto inadeguata rispetto all'obiettivo di un'efficace salvaguardia del patrimonio culturale. Innanzitutto l'applicazione della circostanza poteva essere completamente elisa dal concorso di circostanze attenuanti ritenute dal giudice prevalenti nel giudizio di bilanciamento. Inoltre rimaneva dubbia la riconducibilità all'aggravante dei beni culturali di proprietà privata. Infine, sul piano concreto, irragionevolmente si parificava, dal punto di vista della norma applicabile, il furto di opere d'arte a quello degli autoveicoli parcheggiati sulla pubblica via e a quello compiuto nei supermercati.

Anche in tema di danneggiamento a lungo sono stati presenti i medesimi inconvenienti, di impostazione e di tecnica. Infatti quando il danneggiamento comune, previsto dall'art. 635 c.p. aveva per oggetto beni facenti parte del patrimonio storico-artistico, si applicava l'aggravante di cui al secondo comma n. 3 dello stesso articolo. L'art. 13 della legge 352/97 aveva precisato l'oggetto della tutela (poi confermato dal D. Lgs. 7/2016): «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici», e aggiunto, allo scopo di rafforzare la tutela, medesimo riferimento nel secondo comma dell'art. 639 c.p. (“Deturpamento o imbrattamento di cose altrui”), poi modificato ulteriormente (legge 94/2009): «se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro». La depenalizzazione operata con d. lgs. 7/2016 ha trasformato le (ritenute) allora circostanze aggravanti del comma 2 dell'art. 635 in autonome ipotesi di reato, collocandole al secondo comma, evitando così almeno i rischi, legati alla veste circostanziale, messi in evidenza precedentemente riguardo al furto.

Alla precisazione dell'oggetto materiale non si è (mai) accompagnato un intervento su quelli che venivano indicati come spazi vuoti di tutela, cioè le ipotesi di danneggiamento colposo (frequentissime e non coperte dalla disposizione dell'art. 635 c.p., come anche da quella dell'art. 639 c.p., concernenti condotte dolose) e di danneggiamento su cosa propria²⁶. A coprire queste lacune era (e, come vedremo, ancora

²⁶ Cass. 3.7.2008, Salvadori, *Ced* 240957, in *Cass. pen.*, 2009, 9, 3584, ha comunque precisato che l'art. 169 Cbcp,

è) chiamata a rispondere la contravvenzione dell'art. 733 c.p. ("Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale", inserita tra le "contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione")²⁷, che però dati i suoi limiti strutturali (la definiva Mantovani «una contravvenzione "gigante", di rara verifica pratica») ha avuto in giurisprudenza un'applicazione contrastata e marginale, con dubbi interpretativi quanto alla natura di reato proprio o di reato comune, con un oggetto materiale descritto in termini non chiari e con la previsione di una condizione obiettiva di punibilità (il nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) di difficile verificabilità²⁸. I vizi strutturali dell'art. 733 c.p. si sono dunque sempre confrontati (e scontrati) con i due nodi fondamentali in tema di danneggiamento di beni culturali: il danneggiamento colposo e il danneggiamento di cosa propria vincolata.

5. La Convenzione di Nicosia e il nuovo impulso riformatore.

In questo quadro di insufficiente (e talora contraddittoria) tutela è sopravvenuta ancora, a sollecitare un intervento riformatore, la *Convenzione* – adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017²⁹ – volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia)³⁰. Dopo la definizione di beni culturali la Convenzione contempla le condotte illecite lesive di tali

è un reato proprio che può essere commesso solo da chi ha un particolare e qualificato rapporto con il bene giuridico tutelato (ragione per cui è necessaria la richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolizioni, rimozioni, modifiche o restauri del bene), mentre il danneggiamento commesso su beni culturali è commesso da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto non debbono richiedere tale autorizzazione.

²⁷ Su di essa, in generale, R. ZANNOTTI, *L'art. 733 c.p. e la tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*, in *Cass. pen.*, 1997, 1344, e G. MORGANTE, *Nuove tecniche repressive*, cit., 631; più recentemente P. TRONCONE, [La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.](#), in *Dir. pen. cont.*, 1° aprile 2016.

²⁸ D'altro canto anche la presenza di una condizione obiettiva di punibilità di queste (elevate) dimensioni potrebbe avere la funzione di evitare una applicazione spropositata della fattispecie. Si è osservato infatti che l'operatività dell'art. 733, prescindendo dal presupposto di un formale riconoscimento dell'autorità, specialmente in materia di ritrovamenti archeologici, comporta il pericolo di sconfinare nel "panculturalismo", specie di fronte "non a statue romane o a raffigurazioni mitologiche su vasi attici", ma "a vasellame di uso domestico, come quello che costituiva corredo delle comuni sepolture", ovvero a quelle stesse cose "che formano oggetto delle vendite ordinarie degli antiquari del settore, da Parigi a Monaco, da Firenze a Roma, e che hanno interesse per il privato e non certo per lo Stato" (G. PIOLETTI, *Sulla probatio diabolica della legittimità del possesso di cose d'interesse archeologico*, in *Cass. pen.* 1997, 518). Tutto sommato la considerazione (e l'avviso di cautela nella prassi) mantiene vitalità anche oggi, forse anche a maggior ragione, visto che con la nuova fattispecie di danneggiamento (con effetto assorbente) l'applicazione residuale della fattispecie dell'art. 733 c.p. si rivolgerà particolarmente a fatti colposi.

²⁹ Il testo è consultabile a questo [link](#).

³⁰ L. D'AGOSTINO, [Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2018, 1, 78 ss.

beni, ponendo agli Stati obblighi di criminalizzazione: innanzitutto il furto e altre forme di appropriazione indebita; poi le condotte di scavo clandestino, illecita rimozione e ritenzione dei beni illecitamente scavati, illecita ritenzione dei medesimi qualora lo scavo sia autorizzato: per queste condotte (come per la successiva di importazione illegale) si lascia agli Stati la scelta dello strumento sanzionatorio, anche non penale. Ancora, le condotte di importazione illegale, di esportazione illecita e di acquisto di beni culturali mobili di provenienza illecita; la distruzione e il danneggiamento (limitatamente alla forma dolosa). Una significativa novità rispetto al dibattito interno è la previsione dell'estensione della responsabilità alle persone giuridiche, quando uno degli illeciti previsti nella Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da una persona fisica che abbia agito per proprio conto o in qualità di organo dell'ente, purché occupi una posizione apicale, di rappresentanza, o di controllo dell'ente medesimo³¹. Infine, quanto al profilo sanzionatorio, la Convenzione prevede che le pene siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Non si tratta certo di novità assolute, trattandosi perlopiù di profili critici già evidenziati dalla dottrina e che rappresentavano in fondo un mancato adeguamento al precetto costituzionale, ma costituenti ora impegno convenzionale per il nostro Stato: l'Italia ha firmato la Convenzione (insieme ad altri otto Stati del Consiglio d'Europa), ed essa è entrata in vigore il 4 gennaio 2022 dopo la terza ratifica da parte di uno degli Stati firmatari; il 12 gennaio 2022 si è concluso l'iter di approvazione anche per l'Italia, che ha ratificato la Convenzione con Legge 21 gennaio 2022, n. 6 (entrata in vigore l'8 febbraio).

6. Il furto di beni culturali.

Tra le disposizioni più significative dal punto di vista del sistema di tutela e delle forme di aggressione viene in immediata considerazione il furto di beni culturali, la fattispecie che più necessitava di un intervento riformatore.

La nuova disposizione sul *Furto di beni culturali* (art. 518-bis) adatta nella parte iniziale del primo comma il generale enunciato dell'art. 624 specificando semplicemente l'oggetto materiale della condotta («Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri»), eliminando finalmente la necessità del precedente riferimento circostanziale e creando una fattispecie autonoma di delitto. Nella previsione del primo comma si affianca poi, unificati da un'unica pena (la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500), il disposto del – conseguentemente abrogato – art. 176 Cbcp (“Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”, c.d. “furto d'arte” o “archeologico”): «o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo

³¹ V. ARAGONA, *La responsabilità delle persone giuridiche nella tutela penale dei beni culturali: dalle influenze internazionali alle prospettive de iure condendo*, in *Il diritto dei beni culturali. Atti del convegno Ogipac in memoria di P.G. Ferri*, a cura di B. Cortese, Roma 2021, 291 ss.

o nei fondali marini»³², integrazione quanto mai necessaria visto che manca in questa ipotesi ultima la condotta sottrattiva. Questa parte della norma presuppone la vigenza nel nostro ordinamento di una norma come quella dell'attuale art. 91 Cbcp, che dichiara, così come l'art. 826 comma 2 Cc, l'appartenenza allo Stato (al suo patrimonio indisponibile) dei beni culturali ("le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico", secondo l'espressione del codice civile), da chiunque e in qualunque modo ritrovati³³. Presupposto della condotta di impossessamento è l'avvenuto ritrovamento della cosa in seguito o a ricerche date in concessione (art. 89 Cbcp) o a scoperte fortuite (art. 90 Cbcp).

La disposizione, quanto mai opportuna, prende finalmente in considerazione come oggetto tutelato la culturalità del bene, alla quale si affianca nella seconda parte del primo comma l'interesse all'appartenenza pubblica (e dunque alla destinazione al pubblico) del patrimonio storico, artistico e archeologico. Si tratta di un'offesa di grado particolarmente intenso al bene protetto, in quanto la dispersione (pur rimediabile) dell'oggetto annulla la funzione pubblica a cui il patrimonio culturale è rivolto. Nonostante la tendenza alla diminuzione negli anni il fenomeno criminale continua a presentare numeri preoccupanti (345 furti, con 13.291 oggetti asportati, denunciati nel 2019 rispetto alle 474 denunce del 2018).

A proposito dell'imputazione soggettiva, il dolo è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla consapevolezza del carattere culturale del bene (non basterà più, come nella precedente forma circostanziale la conoscibilità) e della sua altruità (quanto alla prima parte). Data la natura particolare dell'oggetto tutelato, e per evitare discussioni sul fine di profitto e confusioni col movente psicologico, sarebbe forse stato preferibile evitare la previsione di un dolo specifico aggiuntivo.

La configurabilità del tentativo non sembra porre problemi per la prima modalità di realizzazione, il furto di beni culturali, mentre più complicato è l'*iter criminis* della seconda forma, quella riconducibile alla precedente fattispecie di impossessamento

³² La disposizione si completa al secondo comma con la previsione di aggravanti e di una ulteriore fattispecie autonoma, anch'essa derivante dal precedente art. 176 CBCP: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

³³ Le statistiche del 2019 (tratte dall'annuale resoconto dell'attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) indicano il sequestro di 45.801 beni archeologici e paleontologici. Gli scavi clandestini sono un fenomeno criminale sostanzialmente stabile, riguardante in particolare le regioni dell'Italia centro-meridionale.

A proposito dell'appartenenza degli oggetti culturali ritrovati si sono succedute, soprattutto in precedenti legislature, proposte di modifica del regime dell'appartenenza, con aperture anche al privato, sull'esempio di quanto avvenuto in Francia, dove la *Loi relative au service public de l'archéologie préventive*, fra l'altro prevede la mera attribuzione allo Stato di un diritto di custodia – ai fini della ricerca scientifica – per una durata massima di cinque anni delle vestigia mobiliari ritrovate nel sottosuolo, la cui proprietà viene attribuita ai rinventori, e con riferimento alle vestigia immobiliari, la possibilità di ricompensa agli scopritori, da associare eventualmente allo sfruttamento commerciale.

illecito. In questa ipotesi, di impossessamento senza sottrazione, la condotta furtiva è preceduta da una fase-presupposto che di per sé già costituisce reato. Lo svolgimento di ricerche per il ritrovamento di oggetti archeologici non costituisce infatti tentativo del delitto in esame, ma integra la contravvenzione dell'art. 175 Cbcp, che punisce l'abusiva effettuazione di ricerche archeologiche o, in genere, di opere per il ritrovamento di beni culturali; quando poi la ricerca è svolta mediante strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli dei quali non si giustifichi il possesso, entra in azione anche la nuova fattispecie (di sospetto) dell'art. 707-bis c.p., la quale rappresenta un'ulteriore anticipazione di tutela rispetto alla fattispecie (già) di pericolo astratto dell'art. 175 Cbcp: non è inutile sottolineare l'eccessivo frazionamento di condotte prodromiche e il problematico rapporto tra le due ultime disposizioni citate. Il tentativo è pertanto riferibile solo alla fase dell'impossessamento. Mentre però nel furto – ripetiamo – l'impossessamento rappresenta il momento della consumazione e le diverse fasi della sottrazione e dell'impossessamento consentono di individuare un *iter criminis* nel quale identificare la soglia del tentativo, la fattispecie dell'art. 176 Cbcp si sostanzia nel semplice impossessamento. Così come in tema di impossessamento nel furto, si deve ritenere consumato il reato quando il reo acquisisce un autonomo potere di signoria sulla cosa ritrovata, cioè fuori dal controllo di chicchessia. E' vero infatti che in questa fattispecie manca la fase della sottrazione e dunque un precedente detentore, ma dal momento del ritrovamento sorge il dominio da parte dello Stato sul bene e tutte le condotte finalizzate a ottenere da parte dell'agente l'autonoma disponibilità del bene costituiscono tentativo: si pensi ai frequenti casi di occultamento delle cose ritrovate nei pressi del luogo di ritrovamento in attesa del momento opportuno per essere trasportate (e "messe al sicuro") altrove, ipotesi nelle quali concorreranno la contravvenzione dell'art. 175 Cbcp e il tentativo del (nuovo) delitto dell'art. 518-bis c.p. (già art. 176 Cbcp).

Analoghe considerazioni quanto alla struttura – condotta base tratta dalla norma generale e specificità dell'oggetto materiale e conseguentemente del bene tutelato – valgono per l'*Appropriazione indebita di beni culturali* prevista nell'art. 518-ter. Non si comprende qui il trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a quattro anni), più blando rispetto alla fattispecie comune dell'art. 646 c.p., i cui limiti edittali sono stati portati nel 2019 dal minimo di due al massimo di cinque anni rispetto al massimo di tre anni previgente: viene da pensare a una svista (il procedimento legislativo appena conclusosi è iniziato prima del 2019) o alla considerazione del possibile concorso con fattispecie che puniscono la violazione di obblighi relativi al possesso del bene. Certo è che rimangono dubbi sulla ragionevolezza della nuova fattispecie, dissonante almeno rispetto alle manifestate intenzioni repressive della legge di riforma.

7. La ricettazione di beni culturali.

Un'altra fattispecie particolarmente significativa nella tutela del patrimonio culturale è da ritenere quella che configura autonomamente la *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater). La ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno del reo dopo la commissione del fatto e sembra rendere addirittura più attraente la

commissione del reato presupposto, specie del furto. La maggior parte dei furti di oggetti d'arte, di pezzi di antiquariato o in generale di cose di valore artistico, archeologico o storico, vengono commessi con la consapevolezza di trovare poi un ricettatore disposto a riceverli. Le statistiche confermano la frequenza del fenomeno criminale con 533 denunce per ricettazione nel 2019 (il calo del 2020 è poco significativo in quanto condizionato – come tutti i dati sulla criminalità – dalla pandemia).

Il nuovo reato è strutturato pressoché integralmente sul modello della fattispecie ordinaria dell'art. 648 c.p. con la specificazione dell'oggetto materiale, i beni culturali: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000», dunque con un inasprimento sanzionatorio rispetto all'ipotesi base. Il modello della ricettazione ordinaria guida anche i commi successivi della nuova disposizione, a proposito dell'aggravamento legato ai reati-presupposto e quanto all'applicabilità della fattispecie «quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

La condotta incriminata è particolarmente ampia, dato che già il semplice "acquistare" è da intendere nel contenuto semantico amplissimo, riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, indicante ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente. Quanto all'elemento soggettivo, ampio spazio sarà da riconoscere al dolo eventuale, per la necessità di equiparare il dubbio alla consapevolezza della illegittima provenienza: e ciò perché la peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, che è costituito da un bene culturale (di natura dunque artistica, storica, archeologica o demoetnoantropologica) suscita un sospetto sulla legittimità della provenienza in qualsiasi persona di media levatura intellettuale.

Rimangono sempre attuali le problematiche legate al fatto del quale più spesso dottrina e giurisprudenza si occupano, vale a dire il possesso di oggetti archeologici da parte di privati, data la fondamentale regola della proprietà statale dei beni archeologici. È necessario premettere che il nostro ordinamento non prevede un obbligo generale dei privati di denuncia dei beni culturali in loro possesso, ma pone uno specifico obbligo di denuncia solo per il caso di ritrovamento fortuito. Nonostante ciò la giurisprudenza ha considerato e considera tuttora il possesso di oggetti archeologici quale fatto indiziante l'avvenuta commissione di altri reati (in particolare prima della riforma la ricettazione o l'impossessamento illecito di cui all'art. 176 Cbcp³⁴, oggi le nuove fattispecie di furto e ricettazione di beni culturali): la prova infatti della legittimità del possesso, cioè la

³⁴ Tra le tante, Cass. 10 dicembre 2003, n. 49413, Di Luzio, CED 227586-01. Per l'esclusione del c.d. furto d'arte in ipotesi di mancanza di un'azione a mezzo della quale l'autore abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui in origine si trovava per collocarla altrove, nel proprio dominio, Cass. 19 aprile 2006, n. 13701, Salvo, in *lexambiente.it*: non basterebbe dunque in altre parole si aggiunge in motivazione che nei confronti della acquisita disponibilità della cosa il soggetto abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo come si verifica ad esempio allorché essa gli sia pervenuta per successione ereditaria.

circostanza che esso risalga a un periodo antecedente al 1909, dovrebbe essere fornita dal privato, il quale si trova pertanto gravato da quella che è stata definita una “*probatio diabolica*”³⁵. Per contestare questo indirizzo giurisprudenziale ne è stato discusso lo stesso presupposto della proprietà statale delle cose d’interesse archeologico, considerandolo privo di un vero fondamento normativo. Non varrebbe a questo proposito richiamare la norma dell’art. 91 Cbcp che detta l’appartenenza statale dei beni «da chiunque e in qualunque modo ritrovati»: si osserva infatti, sotto un profilo di fatto, che la maggior parte degli oggetti archeologici circolanti appartiene a scavi ben anteriori alla legge del 1909, che per prima ha previsto l’appartenenza statale, e che dunque la proprietà privata dei beni archeologici costituisce nell’attuale situazione la regola e non l’eccezione³⁶. Inoltre la proprietà statale dei beni culturali non costituisce la regola nel Codice dei beni culturali, come non la costituiva nella legge 1089/39: l’appartenenza ai privati vi è riconosciuta e comporta solamente l’esigenza di prescrizioni in ordine alla conservazione dei beni attraverso la dichiarazione di vincolo, la quale non muta l’appartenenza del bene; pertanto risulta estranea al sistema legislativo e alla sua applicazione la considerazione che il mezzo migliore per tutelare i beni culturali è dato dalla loro appartenenza pubblica, come dimostrato anche dalla scarsità di procedimenti espropriativi da parte statale³⁷.

Non è solo la ritenuta mancanza di un fondamento normativo alla presunzione di proprietà dello Stato dei beni culturali a far ritenere non condivisibile la scelta giurisprudenziale dell’inversione dell’onere della prova: il contrario – seppur minoritario – indirizzo giurisprudenziale si giustifica semplicemente applicando in questa materia le ordinarie regole probatorie e rifiutando presunzioni di colpevolezza³⁸.

³⁵ In tema, per tutti, già G. PIOLETTI, *Dubbi di legittimità costituzionale sulla presunzione di illiceità del possesso privato di oggetti archeologici*, in *Riv. Polizia*, 1996, p. 3 ss.; ID., *Sulla probatio diabolica della legittimità del possesso di cose di interesse archeologico*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 517 ss. In giurisprudenza Cass. 3.12.1998, n. 12716, CED 212786; Cass. 5.4.2005, n. 12618, CED 231255; Cass. 23.12.2009, n. 49439, CED 245743; Cass. 22.3.2016, Cadario, CED 266981-01; Cass. 2.1.2019, n. 22, CED 274745, con nota di T. Scovazzi, *Un atleta non ancora giunto a destinazione*, in *Riv. dir. int.*, 2019, 2, 511-518. In senso critico V. MANES, *La tutela penale*, cit., 302; ID., *La circolazione illecita*, cit., 100 ss.; F.E. SALAMONE, *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, Torino 2017, 93.

³⁶ F. LEMME, *Riflessioni sul Testo Unico dei beni culturali*, in *Il giornale dell’Arte*, gennaio 2000. L’Autore osserva come gran parte degli scavi è stata compiuta nell’età umanistica e sino alla fine dell’Ottocento. Inoltre il titolo di provenienza è spesso costituito non da dichiarazioni della pubblica amministrazione, ma consiste nella documentazione di acquisto all’asta o nelle dichiarazioni dei privati venditori.

³⁷ Molto più frequentemente i procedimenti espropriativi vengono intrapresi dagli enti locali in vista della valorizzazione dei siti. Per le Soprintendenze la via per la tutela è costituita soprattutto dal vincolo, che impone obblighi ai proprietari ma non muta l’appartenenza del bene.

³⁸ Già la sentenza Cass. 4 febbraio 1993, in *Riv. Polizia*, 1994, 409 ss., aveva affermato che è penalmente rilevante il possesso di reperti archeologici solo allorché la mancata prova, da parte del possessore, della legittima provenienza degli oggetti possa essere messa in relazione ad altri dati indizianti (tra gli altri, chiamata di correo, tipologia delle cose correlata a furti noti, segni sulle cose di un loro recente ritrovamento). Tale sentenza mitiga il rigore del quadro giurisprudenziale dominante ma segue la medesima traccia. Abbandona questa traccia, Cass. 4 maggio 1999, in *Riv. Polizia*, 2000, p. 31 ss., con nota di Masi, *Ancora sulla prova del legittimo possesso di cose d’interesse archeologico: verso una ragionevole definizione*; ed in *Cass. pen.*, 2000, p. 151 ss., con nota di Fiorino, *Osservazioni sulla presunzione di illiceità del possesso privato di cose d’antichità e d’arte*. La Corte in questa sentenza inverte finalmente la prospettiva della sentenza del 1993

Rimangono fermi con la nuova normativa non solo i problemi di concorso con i reati-presupposto ma anche quelli con le fattispecie conseguenti: continuerà dunque il delitto di ricettazione a concorrere con quello di commercio di opere d'arte contraffatte (artt. 127, comma primo, lett. b), e 2 D.Lgs. n. 490 del 1999) atteso che – secondo la giurisprudenza – le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità, e che non risulta una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore³⁹.

8. Il riciclaggio di beni culturali.

Anche quanto al riciclaggio (e all'autoriciclaggio) il legislatore ha ritenuto opportuno adattare la fattispecie base alla specificità dell'oggetto materiale-beni culturali prevedendo nuovi e autonomi reati. Così il nuovo art. 518-*sexies* c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali, mutuando appunto il fatto tipico dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. e inasprendo le pene; trovano applicazione anche gli altri profili sanzionatori propri della fattispecie originaria, con la diminuzione di pena se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e l'aumento quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (aggravante generale prevista per i reati del nuovo Titolo all'art. 518-*sexiesdecies*). Infine, sempre conformemente, la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Così come la microcriminalità opera nel settore per investire poi in droga e alimentare i canali della ricettazione, la macrocriminalità investe su opere d'arte per riciclare denaro "sporco": infatti le opere d'arte costituiscono beni rifugio per il loro

e indica che gli elementi indizianti da prendere in considerazione sono, oltre a quelli derivanti dalle indagini ordinarie, quelli specifici che derivano dalla natura di questa categoria di cose, e pertanto la loro tipologia, la correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. Solo a chiusura del quadro probatorio rileverà la mancanza di indicazioni sulla legittima provenienza: «in tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può aver rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costruito probatorio». La vigenza anche in materia di possesso di beni archeologici delle normali regole processuali, secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa e il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti, è confermata ancora in Cass. 16 marzo 2000, in *Cass. pen.*, 2001, p. 973 ss., con nota di Avila, *Il possesso dei beni archeologici tra garanzie costituzionali e presunzioni di colpevolezza nella giurisprudenza della suprema Corte*; la sentenza altresì riconosce quali elementi indizianti l'illegittimità del possesso quelli indicati nella precedente sentenza. Cfr. anche, recentemente, A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 20 (nt. 89) per la quale perlomeno è da ritenersi indubbio che l'impossessamento di reperti in esito a ricerca o scoperta fortuita basti a integrare i presupposti oggettivi della fattispecie penale, salva la possibilità di valutare la riconoscibilità (*rectius*: l'effettivo riconoscimento) del carattere di "antichità" del bene ai fini della prova dell'elemento soggettivo.

³⁹ Cass. 26 marzo 2010, n. 27158, Ciraudò, CED 247847-01 e Cass. 12 novembre 2004, n. 25186, Filippin, CED 232003-01.

valore universale, la non svalutazione economica, il quasi sempre facile occultamento e trasporto; inoltre anche il finanziamento di attività terroristiche è dimostrato provenire talora da operazioni di riciclaggio di opere d'arte⁴⁰. Particolarmente pericolosa anche per l'integrità del bene, e dunque con possibile concorso con il danneggiamento, risulta una delle modalità realizzative del riciclaggio, cioè il compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, come la dissimulazione dell'originalità con ritocchi peggiorativi per celare il valore del bene o il sezionamento di essa per renderne difficile l'identificazione e per aumentarne i guadagni, magari con vendite poi rateali. Tutte finalità che si possono raggiungere anche attraverso i meccanismi della vendita legale, con il venditore e il compratore che sono magari la stessa persona con il tramite di un prestanome. Altra fattispecie che potrebbe venire in considerazione quale ipotesi di concorso di reati è quella di contraffazione, ugualmente inserita nel nuovo titolo del codice penale.

Come per le fattispecie inserite tra i delitti contro il patrimonio, il legislatore anche la tutela del patrimonio culturale ha rafforzato le misure antiriciclaggio con la figura dell'autoriciclaggio (art. 518-*septies*), traendo dalla disposizione dell'art. 648-*ter*.1 c.p. la condotta incriminata (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa) e nel corso dei lavori parlamentari anche due ulteriori commi, con il primo escludendo la punibilità delle condotte con cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale, e con il secondo comma prevedendo l'applicazione del terzo comma dell'articolo 518-*quater* c.p. per il quale quindi il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Eguale coincidenza, con semplice mutamento dell'oggetto materiale, vale per la nuova fattispecie dell'art. 518-*quinquies* (Impiego di beni culturali provenienti da delitto) rispetto a quella dell'art. 648-*ter*.

Per completare il quadro di tutela dei beni culturali nei confronti del riciclaggio e del reimpiego di beni di provenienza illecita è stata introdotta una fattispecie con elementi effettivamente di novità, la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. La disposizione può dirsi diretta derivazione dei precetti della Convenzione di Nicosia, il cui art. 9 prevede l'obbligo di contemplare come reato la riproduzione di documenti falsi e la mancata missione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali condotte abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene. L'art. 518-*octies* c.p. punisce dunque con la reclusione da uno a 4 anni la condotta di colui

⁴⁰ A. GIRALDI – P. SORBELLO, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma 2021, 94 ss. Ancora in tema, con un particolare approfondimento sulle zone franche, territori cioè sottratti al regime doganale ordinario per effetto di una finzione di extraterritorialità, come luogo di deposito di opere d'arte, P. SORBELLO, *Beni culturali e tutela mediata. La prospettiva antiriciclaggio*, in *Il diritto dei beni culturali. Atti del convegno Ogipac in memoria di P.G. Ferri*, a cura di B. Cortese, Roma 2021, specie 271 ss.

che forma una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. In uno degli ultimi passaggi parlamentari è stato inserito il secondo comma nel quale si prevede la punizione (con la reclusione da 8 mesi a due anni e 8 mesi) di chiunque fa uso della scrittura privata senza aver concorso nella sua formazione o alterazione. Rivive dunque, ed è severamente punita⁴¹, una ipotesi delittuosa già ricondotta all'illecito civile (con l'abrogazione nel 2016 dell'art. 485 c.p.) e la sua novità è data solamente dall'oggetto della scrittura privata, con la previsione peraltro di un dolo specifico (occorre che la scrittura sia falsificata *per far apparire lecita la provenienza del bene*) di cui è già stato segnalato il carattere pleonastico⁴², dal momento che risulta evidente che il falso in sé è finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione.

9. Le violazioni in tema di alienazione di beni culturali.

La nuova fattispecie dell'art. 518-*novies* riproduce quasi integralmente quella – assai rigida – prima contenuta nell'art. 173 Cbcp⁴³, che si aggiunge alla “sanzione civile concorrente” (art. 164 Cbcp) rappresentata dalla nullità delle alienazioni, delle convenzioni e in generale degli atti giuridici compiuti in violazione delle disposizioni del titolo I della parte seconda (dedicata ai beni culturali).

La fattispecie di cui al n. 1) punisce il mancato rispetto delle procedure (*id est* richiesta di autorizzazione) in tema di alienabilità (o “immissione sul mercato”, questa è la novità, con intento evidentemente ampliativo, rispetto al testo previgente): 1) di beni appartenenti al demanio culturale; 2) di beni culturali diversi da quelli demaniali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali; 3) di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli territoriali o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici. Tutte queste indicazioni sono contenute negli artt. 55 e 56 Cbcp, che erano richiamati infatti nella disposizione abolita. La funzione dell'autorizzazione è accertare che l'alienazione non nuoccia alla tutela e alla valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento; a tal fine nel provvedimento di autorizzazione sono indicate le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico e artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione (art. 55 co. 2 Cbcp). Quello prima previsto nell'art. 173 lett. a Cbcp e ora nell'art. 518-*novies* è pertanto un reato di pericolo astratto: il bene tutelato è l'interesse

⁴¹ Ritieni A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 36, che l'opinabile scelta dei livelli edittali, davvero elevati per un'ipotesi isolata di rilevanza penale di una condotta altrimenti costituente mero illecito civile, possa spiegarsi probabilmente con l'intento di attrarre la fattispecie nell'ambito di applicazione degli strumenti di cooperazione UNTOC, permettendone la qualificazione come «reato grave» ai sensi dell'art. 2 lett. b della stessa.

⁴² Vedi il parere dell'ANM sulla riforma (comunicazione nella seduta n. 242 del 13 luglio 2021).

⁴³ Da ultimo, G.L. PERDONÒ, *L'uso illecito e le violazioni in materia di alienazione: riproposizione di vecchi schemi a fronte della rinuncia alle chances offerte dalle nuove frontiere della politica criminale*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., 104 ss.

pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, che si ritiene astrattamente posto in pericolo da un'alienazione non autorizzata. *Ratio* della norma è riservare al Ministero per i beni e le attività culturali il controllo sulla sorte di quei beni culturali (pubblici) che sfuggono alla regola della inalienabilità (art. 54 Cbcp). Siamo in presenza di una fattispecie che, in quanto così strettamente avvinta con la legislazione complementare, sarebbe stato preferibile lasciare nella sede originaria, anche perché, se intento della riforma doveva essere quello di portare nel codice penale le fattispecie di danno, qui non c'è danno ma pericolo.

Grande impatto pratico ha sempre avuto la fattispecie del numero 2) – che coinvolge i privati – la cui condotta tipica è data dalla mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali (non è prevista invece autorizzazione, mentre la nuova norma ripete l'imprecisione della disposizione abrogata, essendo la denuncia del trasferimento della detenzione limitata dalla legge 106/2011 ai soli beni mobili). Con riferimento all'ipotesi più frequente nella pratica, cioè la vendita di beni immobili vincolati, essendo impossibile la loro dispersione, dovrebbe assumere rilevanza un differente profilo di rischio, giacché l'omessa denuncia impedirebbe allo Stato di avere conoscenza del titolare (del bene e) degli obblighi di protezione e di conservazione e l'omessa denuncia impedirebbe di esercitare – nel caso di alienazioni a titolo oneroso – la prelazione. Ora, se le finalità della denuncia paiono giustificabili e rispondere a una esigenza pratica con riferimento al settore assolutamente marginale dell'alienazione di beni mobili, così non è rispetto ai beni immobili. Quanto alla possibilità per lo Stato di avere conoscenza del titolare del bene, in concreto la Soprintendenza può facilmente conoscere il nuovo proprietario e acquisire comunque le informazioni di cui alla denuncia attivando gli stessi strumenti di ricerca dei proprietari che utilizza al momento dell'avvio del procedimento di vincolo, cioè attraverso il potere ispettivo, la collaborazione dei comuni e i controlli informatici diretti con la Conservatoria. L'ipotesi più frequente è che la denuncia sia fatta in ritardo (magari anche di pochi giorni), spesso a causa della brevità del termine di denuncia rispetto alle formalità connesse alla stipula dell'atto. Questa violazione, che pure concreterebbe il delitto in esame, non provoca alcun danno, in quanto alla denuncia tardiva consegue comunque l'avvio del procedimento di prelazione (con allungamento del termine a 180 giorni) a vantaggio di Stato, Regioni, province e comuni⁴⁴. In definitiva si viene a conoscenza del reato perché lo dichiara lo stesso autore, con ciò dimostrando la propria mancanza di dolo⁴⁵. L'eccessivo rigore è dimostrato anche dalla equiparazione

⁴⁴ Alla fine di tale procedura le finalità cui dovrebbe tendere la denuncia sono raggiunte: a) il Ministero conosce l'identità del titolare attuale del bene e nei suoi confronti può esercitare i propri poteri di controllo, vigilanza e imposizione; b) il bene è "offerto" agli enti rappresentanti la collettività perché questi valutino l'opportunità di destinarlo al pubblico godimento. Se la prelazione non viene esercitata (come nella stragrande maggioranza dei casi), la nullità dell'atto tra le parti non risponderebbe pertanto ad alcun interesse pubblico e le sanzioni penali conseguirebbero a comportamenti inoffensivi. Meglio rispondente pertanto alla natura e all'intensità della possibile offesa sarebbe stata la previsione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria accompagnata dalla possibilità per lo Stato di esercitare sempre e comunque la prelazione.

⁴⁵ Sul piano applicativo si ricordi che obbligati alla denuncia, e dunque possibili autori del reato, sono anche

di cui all'art 59 comma 5 Cbcp, per il quale si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise, mentre anche in tali ipotesi – come di solito accade in ambito amministrativo – sarebbe sufficiente la richiesta di integrazione o di precisazione, con conseguente decorso del termine di prelazione dall'arrivo della documentazione completa.

Il delitto di cui al numero 3) - consegna del bene in pendenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione – è conseguenza del fatto che il contratto non spiega gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista: il mancato esercizio della prelazione rappresenta una *condicio juris* (negativa). In questa fase, nella quale si paralizzano gli effetti del contratto, la consegna della cosa (e dunque l'immissione nel possesso) è vietata dal quarto comma dell'art. 61 Cbcp e punita con le sanzioni dell'articolo in esame.

10. Importazione ed esportazione illecite di beni culturali.

Il mercato dei beni culturali si contraddistingue spesso per la sua dimensione transazionale⁴⁶. Per regolamentare questo traffico il Codice dei beni culturali pone regole molto accurate e sanzionava penalmente nella stessa legislazione complementare le relative violazioni.

Con la riforma, il nuovo art. 518-*decies* con la punizione dell'*Importazione illecita di beni culturali* pone fine all'irragionevole esclusione – già a partire dalla legge 1089/1939 – di autonoma rilevanza penale dell'importazione illecita di beni culturali: per essa si applicavano le regole generali in tema di contrabbando⁴⁷. Anche la Convenzione di Nicosia sollecita la punizione dell'importazione di beni culturali rubati in un altro Stato, "scavati" in violazione della legge dello Stato in cui lo scavo ha avuto luogo, esportati in violazione delle leggi dello Stato che li ha classificati, designati o specificamente indicati come beni "culturali" ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, nel caso in cui l'autore dell'infrazione fosse a conoscenza che i beni culturali fossero stati rubati, scavati o esportati illegalmente⁴⁸. Ora dunque con l'art. 518-*decies* viene punita l'importazione di

l'erede o il legatario, in caso di successione a causa di morte (art. 59 comma 2 lett. c), i quali, in caso di successione legittima, non potrebbero ordinariamente nemmeno giovare dell'assistenza qualificata del notaio.

⁴⁶ Sul tema, recentemente, oltre ad A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., anche R.E. OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 975 ss., A. MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma 2021, 32 ss., V. MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale*, cit., 84 ss.

⁴⁷ Per la possibile efficacia deterrente dell'incriminazione della importazione, non autorizzata dallo Stato di appartenenza del bene artistico, già F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 110 e poi G.P. DEMURO, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1367.

⁴⁸ Vedi anche gli obblighi nascenti dalla necessità di dare attuazione agli artt. 3 (1) e 11 del Regolamento UE 2019/880.

beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale propria di quello Stato, con un singolare richiamo quale elemento normativo a una regolamentazione straniera.

La disposizione dell'art. 518-*undecies* (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*) riproduce invece, in gran parte, la fattispecie dell'art. 174 Cbcp sanzionando (con pene raddoppiate rispetto alla previgente norma⁴⁹) il trasferimento all'estero di beni culturali, di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione europea (in caso di esportazione verso paesi extra UE e quando essa sia richiesta ai sensi del Regolamento CE 116/2009). Al secondo comma si prevede un'ulteriore condotta illecita (anch'essa derivante dalla fattispecie precedente) relativa al mancato rientro di tali beni dopo l'uscita o l'esportazione temporanee e autorizzate. La disposizione (e la tutela) si completa con la confisca delle cose indicate, che hanno costituito oggetto del reato, prevista nel primo comma del nuovo art. 518-*duodevices*.

La fattispecie non si regge da sola ma ha la necessità normativa di essere affiancata dalle disposizioni dedicate al tema nel Codice dei beni culturali⁵⁰: uno di quei casi di tecnica legislativa in cui la lettura della disciplina extrapenale appare irrinunciabile per la stessa identificazione del fatto tipico. Nel sistema del codice vi sono dunque, tutti con definizioni differenti: a) beni culturali assolutamente inesportabili, b) beni la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione e c) beni liberamente esportabili⁵¹. Il

⁴⁹ A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., giudica positivamente la sostituzione dell'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria con la previsione di pene congiunte, entrambe aumentate in modo significativo e riavvicinate (in particolare nel minimo edittale della sanzione detentiva) a quelle previste per il nuovo delitto di importazione illecita di beni culturali. Nell'ultima versione è inoltre stata opportunamente ripristinata la specifica ipotesi di confisca obbligatoria delle cose «oggetto» del reato di esportazione illecita.

⁵⁰ Vedi A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 40 ss., anche per i riferimenti giurisprudenziali. Per l'Autrice, la pregnante componente normativa della fattispecie in esame apre una serie di problematiche in tema di elemento soggettivo, e in particolare di rilevanza dell'eventuale errore dell'agente che vada a cadere vuoi sulla qualificabilità del bene come "culturale", vuoi sulle regole amministrative in materia di esportazione. Sulle modifiche apportate, A. MASSARO, [Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017](#), in *Dir. pen. cont.* 2018, 5, 122 ss.

⁵¹ Qui davvero è indispensabile riportare la norma di riferimento, l'art. 65 Cbcp, riformata nel 2017, anche per comprendere la complessità del collegamento normativo.

«1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. È vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi

nodo problematico è sempre stato la distinzione tra i beni la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione e quelli liberamente esportabili, dato che il ruolo decisivo quanto a questa possibile uscita dal territorio nazionale è dato dall'onere dell'interessato di comprovare davanti al competente ufficio per l'esportazione, con dichiarazione ex d.P.R. 445/2000, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è richiesta l'autorizzazione, vale a dire (art. 65 comma 4 Cbcp) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre settant'anni, oppure le cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni, il cui valore però sia inferiore a 13.500 euro. Mentre con la disciplina precedente la presentazione di una dichiarazione falsamente attestante la libera esportabilità del bene comportava il concorso del delitto dell'art. 174 Cbcp con quello di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p. e art. 76 d.P.R. 445/2000), oggi il nuovo art. 518-*undecies* al secondo comma considera il rendere tali dichiarazioni mendaci (sull'assoggettabilità all'autorizzazione) quale modalità alternativa di commissione dell'illecito, equiparandola dal punto di vista delle (gravi) conseguenze sanzionatorie a quelle, previste nel primo comma, di trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (reclusione da due a otto anni e multa fino a euro 80.000).

La circolazione dei beni culturali costituisce materia di accordi internazionali, normativa comunitaria e legislazioni nazionali ed è un tema fortemente discusso, poiché si scontrano l'esigenza (prevalente) di protezione del patrimonio culturale nazionale e l'auspicio di abbattere le frontiere nella circolazione internazionale dei beni culturali (si parla correntemente di internazionalismo culturale, ed effettivamente la cultura, come valore ideale, difficilmente accetta frontiere), con una evoluzione che va verso un vero e

temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

- a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
- b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
- c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

- a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
- b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione».

proprio sistema mondiale di protezione del patrimonio storico e artistico, con regole stabilite da un'organizzazione ultrastatale come l'Unesco⁵². In attesa che ci si adegui completamente a questo sistema, da tempo la dottrina tedesca aveva identificato in tema di esportazione di beni culturali due possibili modelli, la cui scelta dipende dall'orientamento, fortemente condizionato dalle vicende storiche e dalla ricchezza del patrimonio storico-artistico, dei singoli paesi. Il primo principio è riassumibile nella formula "*Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt*" ("permesso con riserva di divieto") e il secondo in quella "*Verbot mit Erlaubnisvorbehalt*" ("divieto con riserva di permesso")⁵³. Il primo pone come base la libera iniziativa del proprietario del bene; il secondo inverso principio afferma che l'esportazione è di regola vietata e solo in casi particolari può venire concessa. Per quanto sia difficile schematizzare e in attesa di quella auspicabile evoluzione, tendenzialmente al regime di "divieto con riserva di permesso" si orientano le legislazioni di molti Stati europei, tra i quali i maggiori produttori di opere d'arte, come l'Italia e la Grecia, e poi anche Francia, Germania, Portogallo e Spagna. Minori vincoli, sia per l'esportazione che per l'importazione, vigono invece in Paesi quali per esempio il Giappone e gli U.S.A., anche se va osservata una recente impronta protezionistica anche in questi Stati.

11. Dal danneggiamento alla devastazione del patrimonio culturale.

Già abbiamo visto il faticoso processo di affrancamento del danneggiamento di beni culturali dall'ottica meramente patrimoniale privata. Ora il nuovo art. 518-*duodecies* punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a 15.000, «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui». Si consegue così il risultato dell'autonomia della fattispecie di danneggiamento già iniziata – come visto – nel 2016, sulla traccia di quanto avviene in altri ordinamenti (si pensi al § 304 del codice penale tedesco e agli artt. 321-324 del codice penale spagnolo).

Sempre in vista di un sistema progressivo di tutela e per coprire l'intera gamma di comportamenti potenzialmente o direttamente lesivi del bene culturale, si pone innanzitutto il problema del rapporto con la disposizione prima citata dell'art. 169 Cbcp (che punisce il compimento di opere non autorizzate sul bene). L'applicazione di questa andrebbe limitata alle condotte intrinsecamente pericolose e inosservanti dei provvedimenti amministrativi, mentre la presenza di un danno conseguente all'inosservanza dovrebbe portare sempre e unicamente – in virtù di un rapporto di sussidiarietà tacita – all'applicazione della nuova disposizione dell'art. 518-*duodecies*, evitando il concorso formale con l'art. 169 Cbcp. Si sarebbe anche potuto pensare di convertire la violazione degli obblighi in cui si concreta attualmente la fattispecie dell'art. 169 Cbcp in una circostanza aggravante della nuova fattispecie di

⁵² In generale sul tema, AA.VV., *La globalizzazione dei beni culturali*, a cura di L. CASINI, Bologna 2010.

⁵³ R. MUßNUG, *Europäischer und nationaler Kulturgüter-Schutz*, in AA.VV., *Aktuelle Fragen des Kulturgüterschutzes*, a cura di R. Mußnug e G. Roellecke, Heidelberg 1998, 11 ss.

danneggiamento, e valutando se, quando non si verifichi un danno, essa possa essere prevista quale contravvenzione o semplice illecito amministrativo. Ma la disposizione proposta raggiunge in modo chiaro l'obiettivo di autonomia della fattispecie. La previsione del secondo comma, nel prevedere come reato, oltre al deturpamento o imbrattamento, anche la destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, può ritenersi abbia un significato di anticipazione di tutela rispetto alla vera e propria lesione dell'integrità del bene. Essenziali per completare il quadro di tutela sono, per questa forma di aggressione, anche le misure reintegratorie prima viste: hanno un sicuro effetto deterrente e soprattutto sono volte direttamente – ove possibile – alla ricostituzione del bene giuridico leso. Inoltre la stessa nuova disposizione subordina la concessione della sospensione condizionale della pena «al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato». Si realizza così davvero un sistema progressivo e coerente con la natura del bene giuridico tutelato: dall'anticipazione di tutela con il reato di pericolo, alla punizione del danno per finire con la ricostituzione del bene.

Analoghe problematiche di rapporto e di coordinamento della disposizione in esame si pongono con l'art. 181 Cbcp, che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Come per i beni culturali (art. 169 Cbcp), l'applicazione di questa fattispecie ugualmente di pericolo astratto dovrebbe riguardare le condotte intrinsecamente pericolose e inosservanti dei provvedimenti amministrativi, mentre la presenza di un danno conseguente all'inosservanza dovrebbe portare sempre e unicamente all'applicazione della nuova disposizione dell'art. 518-*duodecies*, evitando il concorso con l'art. 181. È vero che rimane privo di copertura sanzionatoria il profilo della mancanza di autorizzazione, ma l'ampia cornice edittale del nuovo articolo consentirebbe di tenerne conto. Inoltre l'inserimento della nuova fattispecie pone fine all'irragionevole punizione più severa del pericolo (art. 181 Cbcp) rispetto al danno che derivava dall'applicazione dell'art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), che a questo punto servirebbe a coprire, così come l'art. 733 c.p. per i beni culturali, il danneggiamento colposo.

La nuova disposizione sul danneggiamento, insieme a quella sul furto, rappresenta un emblema del sistema di tutela, dato che entrambe colmano lacune normative alle quali con gravi difficoltà e sforzi interpretativi si è cercato di porre rimedio. Essa contiene non solo la specificazione dell'oggetto materiale, peraltro allargato all'intero patrimonio culturale, compresi dunque i beni paesaggistici, ma anche una tipologia di danno, «rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili» i beni, che si lega strettamente alla funzione culturale, nel senso di apertura e trasmissione del suo significato di arricchimento spirituale alla collettività. La novità rappresentata dalla tipologia di danno (alternativa, secondo il tenore della norma) della “non fruibilità” potrebbe ritenersi una conseguenza logica delle altre forme di lesione descritte nella norma, ma non possono nemmeno escludersi applicazioni diverse e aggiuntive, che non incidano strettamente sulla materialità: sarà qui la prassi a segnare i confini di questo allargamento. Inoltre la nuova disposizione, con il riferimento nel suo oggetto materiale

ai beni culturali (oltre che “altrui” anche) “propri” consente di colmare la carenza prima evidenziata del danneggiamento di cosa propria (vincolata e non vincolata), dimostrando finalmente consapevolezza che il bene culturale ha un respiro spirituale collettivo, che prescinde dall’appartenenza individuale e che lo rende meritevole di protezione anche da questa prospettiva. Quanto invece alla forma colposa, è dato registrare una incertezza nei diversi passaggi parlamentari, dato che la contestuale abrogazione dell’art. 733 c.p. avrebbe significato la depenalizzazione delle condotte colpose: l’ultima versione approvata dal Senato il 14 dicembre 2021 e poi divenuta legge mantiene però in vita l’art. 733 c.p. (e il seguente 734), con conseguente continuità della punizione del danneggiamento colposo pur negli incerti contenuti e limiti della fattispecie contravvenzionale citata. In realtà, infatti, la compresenza di troppi (e dubbi) requisiti (il rilevante pregio storico-artistico della cosa danneggiata⁵⁴, la conoscenza nell’agente del rilevante pregio della cosa – il riferimento è pertanto ai soli beni non notificati, perché con riferimento a quelli notificati la conoscenza è certa – e il nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale⁵⁵) rende questa fattispecie di difficile applicabilità. Più semplice sarebbe stato inserire nella nuova disposizione la punizione anche a titolo di colpa con una cornice edittale autonoma e logicamente più blanda, abrogando conseguentemente la complicata disposizione dell’art. 733 c.p., e dando adeguato rilievo alle misure di reintegrazione⁵⁶; come del resto era stato proposto in una delle versioni poi superate dal testo definitivo.

Il grado maggiore di lesione dell’integrità del bene si ha poi con la successiva fattispecie di *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies), che ricorre alla solita tecnica della riproduzione della fattispecie generale con la specificazione dell’oggetto materiale (qui anche «istituti e luoghi della cultura»), con un aggravamento (lieve) rispetto alla già severa cornice edittale prevista nell’art. 419 c.p. Rispetto però al rapporto tra danneggiamento comune e nuova fattispecie qui il passaggio è differente e forse più complicato, perché non si tratta di un trasferimento dalla tutela del patrimonio privato a quello culturale ma dalla tutela del patrimonio a quella dell’ordine pubblico (titolo nel quale è compreso l’art. 419 c.p.) al patrimonio culturale (sede della nuova fattispecie). Qui per giustificare la nuova fattispecie è assolutamente necessario affermarne e sottolinearne la plurioffensività, valorizzando

⁵⁴ In realtà l’unico attributo dell’oggetto di tutela è il “rilevante pregio”. Il patrimonio “storico-artistico” è preso in considerazione quale oggetto del nocumento, il quale nocumento rappresenta condizione obiettiva di punibilità.

⁵⁵ Il danno al patrimonio artistico, archeologico, storico nazionale costituisce nella struttura della fattispecie, condizione obiettiva di punibilità. Nella sentenza Cass. 8 novembre 1995, in *Riv. Polizia*, 1997, p. 38, si precisa che «deve in sostanza verificarsi un nocumento ad un monumento particolarmente significativo o ad una cosa d’antichità e d’arte di eccezionale interesse culturale, unica o rarissima». In altra pronuncia (Cass. 6 luglio 2006, n. 29927, D.G.A., in *Leggi d’Italia*) si pongono i seguenti requisiti per l’applicazione della norma: a) l’oggettiva e generale notorietà del rilevante pregio del bene, pur non dichiarato formalmente; b) un effettivo nocumento al patrimonio archeologico o storico nazionale; c) la consapevolezza dell’agente circa il rilevante valore artistico della cosa danneggiata. Vedi anche Cass. 8 aprile 2013, n. 15992, in *ambientediritto.it*, secondo cui il giudice deve specificamente motivare sulla rilevanza “nazionale” della cosa danneggiata.

⁵⁶ Vedi a tal proposito l’ipotesi formulata in G.P. DEMURO, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, cit., 1363-1364.

altresì le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che insistono sulla pregnanza del fatto tipico. Dunque il termine “devastazione” deve implicare un fenomeno di primaria grandezza, di diffusa e grave distruzione, e non può quindi esaurirsi in un semplice danno, per quanto recato a molti oggetti o particolarmente distruttivo, e particolare rilievo andrebbe dato anche alla parola “fatti” per la quale si è posto il problema se essa comporti il riferimento a una “serialità” o indichi semplicemente le diverse modalità dell’azione devastatrice. Considerata comunque la incompiuta significatività lessicale del termine “devastazione”, esso andrà riempito di contenuto insistendo sui principi di offensività e di proporzione, e dato che la devastazione-base è un danneggiamento qualificato nella sua intensità (qualitativa e quantitativa) dalla sua idoneità a ledere l’ordine pubblico a questa idoneità va aggiunta quella relativa alla lesione del patrimonio culturale, affermando sempre la dimensione di concreta pericolosità dei fatti incriminati e sfuggendo a semplificazioni e presunzioni. Sempre che non si acceda al riconoscimento della natura di reato di danno, dato che la devastazione è molto più di un danneggiamento aggravato, è una distruzione indiscriminata vasta e profonda, da accertare compiutamente.

12. La contraffazione di opere d’arte.

Il nuovo art. 518-*quaterdecies* (*Contraffazione di opere d’arte*) e il successivo dedicato ai *Casi di non punibilità* trasferiscono nel codice penale le disposizioni finora contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 178 e 179. Si tratta di un’attività criminale che le statistiche indicano in incremento, data la peculiarità che consente ai loro autori guadagni elevati a fronte di tempi e costi di produzione modesti, soprattutto in tema di arte contemporanea (solo nel 2020, anno peraltro condizionato dalla pandemia, sono state sequestrate 1.547 opere d’arte contraffatte, di cui oltre l’87% riferite ad arte contemporanea).

Le disposizioni in tema di contraffazione di opere d’arte riguardano solo indirettamente e comunque eventualmente la protezione dei beni culturali⁵⁷. Dopo avere in passato ravvisato nella fede pubblica il bene tutelato⁵⁸, la giurisprudenza prevalente ritiene che, nonostante l’utilizzo di locuzioni proprie dei delitti di falso, in particolare dell’art. 453 c.p. (falsificazione di monete), la contraffazione di opere d’arte offende – in via normale – l’interesse alla regolarità e all’onestà degli scambi nel mercato artistico e dell’antiquariato, con particolare riferimento pertanto alla tutela dei consumatori; solo eventualmente può essere lesa la c.d. fede pubblica e dunque la fattispecie assumere carattere plurioffensivo⁵⁹. A siffatto indirizzo porta anche l’indicazione dell’oggetto

⁵⁷ Recentemente, L. MALNATI, *La falsificazione dei reperti archeologici nel commercio clandestino*, in AA.VV., *L’arte non vera non può essere arte*, Roma 2018, 69 ss., e ivi anche D. CALAON, *Falsi, copie e repliche nel XXI secolo. Idee, materialità e contesti intorno alla contraffazione in archeologia*, 396 ss.

⁵⁸ Cass. 16.5.1984, Morini, in *Cass. pen.*, 1985, 1897.

⁵⁹ Cass. 20.10.1995, Bevilacqua, in *Cass. pen.*, 1997, 1477 con nota di Svriati, *In tema di contraffazione e alterazione di opere d’arte*; Cass. 25.2.2000, Ginori, *ivi*, 2001, 615.

materiale: «... un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico»; gli oggetti vengono presi in considerazione non per il loro valore culturale (quando lo abbiano) ma per la loro attitudine a costituire oggetto di commercio nel mercato artistico e dell'antiquariato. Il ruolo assolutamente secondario rivestito dalla tutela del patrimonio storico-artistico è dimostrato anche dalla presenza di un dolo specifico, che indirizza l'interpretazione della norma verso una direzione offensiva di stampo patrimoniale.

L'inserimento nel codice penale di questa fattispecie è dettato evidentemente dalla finalità assunta dalla delega legislativa, la medesima del codice dei beni culturali, cioè riunire e coordinare le disposizioni in vario modo attinenti alla materia dei beni culturali.

L'art. 518-*quaterdecies* riproduce le disposizioni prima contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7 della l. 20.11.1971 n. 1062 e poi ribadite nell'art. 179 Cbcp⁶⁰. Nella norma si prevede la punizione di una serie di condotte variamente tendenti allo scopo della contraffazione (oltre alla contraffazione, l'alterazione e la riproduzione), prevedendo inoltre la confisca degli oggetti contraffatti.

La questione interpretativa, che si pose dopo l'emanazione del Testo Unico, dell'applicabilità della disposizione anche alle opere di arte contemporanea, fu superata dai compilatori del codice – pur lasciando fuori l'arte contemporanea dall'ambito generale di applicazione – con un'apposita deroga a proposito della contraffazione, considerato anche che l'arte contemporanea si caratterizza più per l'invenzione che per la qualità esecutiva ed è dunque facilmente imitabile e non semplicemente distinguibile il vero dal falso. Tale dubbio non si pone certamente con la nuova autonoma fattispecie, che vive senza richiami ad altri contesti normativi. Rimane il dubbio invece se le altre fattispecie ora inserite nel codice penale possano applicarsi anche al discusso settore dell'arte contemporanea. Riguardo alla tutela penale delle opere d'arte contemporanea, già Mantovani rilevò come convergano contrastanti esigenze di libertà, di tutela artistica e di certezza giuridica. Il principio privatistico della piena disponibilità delle cose d'arte contemporanea risponde all'esigenza sociale di evitare affrettati giudizi su tali opere. Mantovani osservava però che la Costituzione prevede la tutela del patrimonio artistico "reale" senza distinzioni di ordine cronologico e appare pertanto contrario al suo dettato escludere dalla tutela opere di incontestabile valore artistico e culturale (si pensi ai quadri di Picasso o De Chirico) solo perché l'autore è vivente o non è decorso il termine di 50 anni dall'esecuzione delle opere⁶¹. La conclusione è oggi condivisibile, visto che il nuovo titolo nel codice penale non reca formalmente alcuna limitazione ai beni culturali oggetto di disciplina, con ciò affermando la tutela del patrimonio culturale reale e non solo di quello dichiarato.

⁶⁰ M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del)*, in *Enc. giur.*, XXII, 1990, 6; P. COCO, *Teoria del falso d'arte*, Padova 1988; G. MARINI, *Note minime in materia di c.d. falso d'arte*, in *Studi senesi*, 1989, 86 ss.; G.C. ROSI, *Opere d'arte (contraffazione o alterazione di)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, 1; F. LEMME, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, 2^a ed., Padova 2001; V. MANES, *La tutela penale*, in *AA.VV., Il diritto dei beni culturali*, cit., 234 ss.

⁶¹ F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 67-68.

Nel successivo art. 518-*quinquiesdecies* si precisa e si delimita la portata della precedente disposizione, prevedendo casi di non punibilità quando l'intento di contraffazione è da escludere per le modalità della condotta. Conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza relativamente all'originaria ipotesi trasfusa nel testo unico e poi nel codice⁶², non si tratta di una speciale causa di non punibilità, poiché il legislatore non scinde reato e punibilità ma piuttosto chiarisce per mezzo di questa disposizione la portata del precetto contenuto nel precedente articolo. Siamo in presenza pertanto di una causa di limitazione del tipo di reato. Con tale disposizione vengono fissati i limiti e le modalità attraverso le quali possono circolare le copie di opere d'arte: la precisazione è particolarmente opportuna in considerazione anche dello sviluppo del mercato dei c.d. "falsi d'autore", fedeli ripetizioni pittoriche di quadri famosi.

13. Il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Il nuovo art. 518-*sexiesdecies* propone una serie di circostanze aggravanti applicabili alla generalità delle fattispecie comprese nel titolo. Esse sono legate alla rilevante gravità del danno⁶³, alla commissione nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, alla qualifica pubblicistica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, alla realizzazione nel contesto di un'associazione per delinquere.

Da segnalare soprattutto l'aggravante della qualifica pubblicistica, con la quale si introduce un'ipotesi già presente, fra gli altri, nell'ordinamento spagnolo (art. 322 *codigo penal*) e in quello francese (art. 432-15 del codice penale), e che è propria di ordinamenti nei quali l'amministrazione e la tutela dei beni culturali è affidata al potere amministrativo e al suo apparato burocratico. Nella individuazione del soggetto si sarebbe forse potuto tener conto che simile *ratio* aggravatrice vale non solo per i funzionari pubblici preposti in vario modo alla amministrazione e tutela di beni culturali, ma anche per i privati concessionari e per coloro i quali svolgono semplici compiti di custodia, non facilmente inquadrabili tra i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. I più acuti osservatori individuano già sul piano pratico una ulteriore problematica che potrebbe essere data dal rapporto tra la più favorevole (per il reo) fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (nuovo art. 518-*ter*) aggravata dalla circostanza in questione (art. 518-*sexiesdecies* comma 1 n. 3) e il reato di peculato, assai più grave quanto al profilo edittale e all'applicazione delle pene accessorie.

Quanto alle attenuanti, applicabili ai reati previsti nel nuovo titolo introdotto, l'art. 518-*septiesdecies* contiene il riferimento a un danno di speciale tenuità ovvero a un

⁶² Cass. 20.10.1995, Bevilacqua, cit.

⁶³ C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 37, individua già un possibile caso di integrazione della circostanza della rilevante gravità quando siano oggetto del danno beni culturali o paesaggistici particolarmente qualificati in quanto inclusi nella World Heritage List ai sensi della Convenzione Unesco del 1972.

lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

14. Il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.

Un'ipotesi marginale, ma che dà il senso dell'approfondimento dell'intervento legislativo, è la contravvenzione inserita ora nel codice penale all'art. 707-*bis*, che punisce – con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 – «chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Si tratta di un reato di possesso e di sospetto, con funzione dunque preventiva, che poteva essere piuttosto immesso insieme agli altri di pericolo astratto nella legislazione complementare, in particolare accanto alla fattispecie di ricerche archeologiche abusive dell'art. 175 Cbcp, della quale costituisce un'anticipazione (ulteriore) di tutela.

In ordine ai *metal detectors*, apparecchi sofisticati per il rilevamento di metalli nel sottosuolo, da tempo presenta carattere urgente la regolamentazione dell'utilizzo di essi. Tali apparecchi, non sempre utilizzati con spirito hobbistico, costituiscono oggi il principale strumento di lavoro dei c.d. tombaroli. Il loro impiego provoca gravi danni, anche involontari, in primo luogo perché essi non possono selezionare con precisione l'oggetto della ricerca e pertanto segnalano spesso la presenza di oggetti in metallo insignificanti, e poi perché vengono utilizzati nei pressi o all'interno di strutture, in ceramica o pietra, che nel corso della ricerca possono subire danni irreparabili.

15. Le scelte di sistema e alcune prime impressioni.

La legge di riforma segna il definitivo abbandono di un sistema di *tutela penale indiretta*, che si basa cioè sul regime privatistico dei beni e nel quale il carattere culturale del bene ha il significato di mero limite ai poteri di disposizione e godimento del proprietario e il valore ideale (culturale) ha semplice carattere accessorio rispetto alla materialità del bene. Finalmente si passa in modo chiaro a un sistema di *tutela penale diretta* del patrimonio storico-artistico. Tale tipologia sistematica presuppone un regime pubblicistico protettivo, che assume come base una nozione di bene culturale nella quale il valore ideale si compenetra così profondamente nell'elemento materiale da formare un nuovo bene giuridico, che deve costituire oggetto di protezione diretta da parte dello Stato, indipendentemente dall'appartenenza pubblica o privata del bene e anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario. In tale sistema il

patrimonio storico-artistico costituisce appunto un autonomo bene giuridico, oggetto di protezione diretta da parte del legislatore. La formula più adeguata per tale protezione diretta è proprio la creazione all'interno del codice penale di un titolo appositamente dedicato ai reati contro i beni culturali, accomunati nella nuova legge ai beni paesaggistici nel *genus* patrimonio culturale.

L'altra scelta di sistema che il Legislatore è sempre stato storicamente chiamato a compiere è quella tra tutela del patrimonio culturale *dichiarato* e tutela del patrimonio culturale *reale*. Qui la soluzione adottata nella legge di riforma è meno netta, considerata la vastità ed eterogeneità delle fattispecie inserite nel nuovo titolo.

Tutela del *patrimonio culturale dichiarato* significa circoscrivere la tutela ai soli beni il cui valore artistico è oggetto di previa dichiarazione. Invece tutela del *patrimonio culturale reale* significa assegnare protezione alle cose in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti. Ebbene, limitare l'ambito di tutela al patrimonio culturale dichiarato significa soddisfare un'esigenza di certezza, ma comporta il rischio di privare di protezione gran parte dei beni culturali, quelli di proprietà privata sforniti della necessaria "dichiarazione". Per converso, nell'ottica di un sistema di tutela del patrimonio culturale *reale*, i vantaggi del sistema di tutela del patrimonio culturale *dichiarato* si tramutano in difetti. Infatti l'esigenza di certezza perde di importanza di fronte al (grave) rischio di non salvaguardare la grande quantità di beni culturali non *dichiarati*. In tale sistema si assegna un compito fondamentale alla prassi giurisprudenziale (seppure con l'ausilio di perizie di esperti) e assume un ruolo di primo piano l'errore sul carattere culturale del bene, invocato (infatti) spesso a propria scusa da parte dell'autore del fatto.

Nella gran parte degli ordinamenti i due sistemi convivono, con accentuazione in alcuni di questi del profilo di tutela del patrimonio culturale dichiarato, come avviene in Paesi con grande esperienza ed efficienza di catalogazione come la Francia, e in altri con prevalenza marcata del sistema di tutela del patrimonio storico-artistico reale, come avviene per esempio in Grecia. La tutela del patrimonio culturale *reale* (soprattutto se il valore culturale del singolo bene sia particolarmente elevato) è assolutamente prevalente nelle fattispecie lesive o nelle ipotesi di esportazione illecita del bene, ciò che può comportare la perdita definitiva del controllo sul bene stesso; mentre per quanto concerne gli obblighi di conservazione e le disposizioni sull'alienazione di tali beni concorrono entrambi i sistemi, *dichiarato* e *reale*, in rapporto all'efficienza in vario modo dell'opera di catalogazione.

L'orientamento di fondo della riforma è a favore della tutela del patrimonio culturale reale, come dimostrano le due fattispecie maggiormente caratterizzanti, vale a dire quelle sul furto e sul danneggiamento. Tale indirizzo di base è conforme alla nostra Costituzione, la quale all'art. 9 indica quale compito fondamentale della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Attuazione piena di tale compito può essere data solo attraverso un sistema di tutela che comprenda la totalità dei beni culturali, e ciò in considerazione ancora del fatto che nel nostro sistema i beni culturali costituiscono un valore in sé, e la loro tutela non si impone – come invece avviene in altri ordinamenti – quale esplicazione della funzione sociale della proprietà privata e dunque

quale limite a essa, ma piuttosto come espressione positiva e adempimento di un obbligo direttamente previsto dalla Costituzione.

Va comunque e però sottolineato che la dipendenza di alcune fattispecie da precetti (elementi normativi) contenuti in altre fonti legislative e in particolare nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004) significa necessariamente il riferimento al patrimonio culturale dichiarato, il che rende complessa la comprensione di questi reati e avrebbe forse reso consigliabile una loro collocazione (mantenimento) nella legislazione complementare.

Le scelte di sistema operate con la riforma appaiono comunque convincenti, e analogo giudizio positivo deve essere rivolto ad altre misure. Innanzitutto la previsione dell'articolo 3, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – come da art. 13 della Convenzione di Nicosia – quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e integrando dunque, con l'inserimento di due nuovi articoli, il catalogo dei reati, di anno in anno notevolmente allungato, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Un buon effetto preventivo (deterrente), come in altre precedenti applicazioni, potrebbe avere la confisca per equivalente prevista al terzo comma del nuovo art. 518-*duodevicies*, quando appunto non sia possibile procedere, per i più vari motivi (ad es. perché i beni sono stati occultati o non più identificabili) alla confisca diretta di cui al secondo comma dello stesso articolo per tutti i delitti del nuovo titolo: rimangono anche in questo caso ferme le peculiarità di tale tipo di confisca, la quale, non sussistendo rapporto di pertinenzialità tra il reato e i beni confiscati, non può propriamente considerarsi una misura di sicurezza ma assume natura sanzionatoria con conseguente divieto (*ex* art. 25 comma 2 Cost.), tra l'altro, di applicazione retroattiva. Ancora, benefici applicativi potranno derivare dalla disposizione premiale del secondo comma dell'art. 518-*septiesdecies*, la quale prevede una attenuazione di pena da un terzo a due terzi per chi abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato al fine di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. Proprio il riferimento al recupero dei beni culturali assume un valore particolarmente significativo dal punto di vista della peculiarità, più volte sottolineata, dell'oggetto di tutela, unico e irripetibile e con valore universale, e avrebbe forse meritato una maggiore autonomia.

Un'altra scelta che si può certamente comprendere – anche se magari non del tutto condividere – è quella di non dettare una definizione ai fini penali di “patrimonio culturale”⁶⁴: è vero da un lato che è opportuno (o doveroso) che il legislatore penale, quando fa uso di termini suscettibili di molteplici interpretazioni, ne fornisca una definizione, per evitare il trasferimento di scelte politico-criminali dal legislatore al singolo giudice; d'altra parte, data la struttura tecnica della legge di riforma, con una interdipendenza di diverse nuove fattispecie da precetti posti nel Codice dei beni

⁶⁴ Le espressioni “beni culturali” e “beni paesaggistici” costituiscono così elementi normativi nelle fattispecie del nuovo titolo in cui sono utilizzate: così C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 36.

culturali e del paesaggio, dove già esiste una definizione di beni culturali e paesaggistici, si sarebbe corso il rischio di confusione. A parte però questi casi di correlazione obbligata, è proprio la mancanza di esplicito collegamento con le disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio a consentire (legittimare) una flessibilità applicativa in favore della tutela del patrimonio culturale reale.

Emergono però alcune criticità, di principio e applicative. La tendenza alla proliferazione ipertrofica delle fattispecie nel settore normativo in esame, già posta in evidenza da Moccia con riferimento al sistema previgente⁶⁵, viene ulteriormente e significativamente accentuata. Particolarmente grave era, secondo l'Autore, la presenza di casi, appunto, di doppia tipicità, cioè ipotesi in cui uno stesso fatto può rientrare in più fattispecie, al di fuori delle situazioni di concorso apparente, come accadeva nelle ipotesi di danneggiamento di cose proprie notificate, in rapporto alle disposizioni del codice dei beni culturali, da una parte, e quelle di cui al codice penale, nell'art. 635 e nell'art. 733, dall'altra. Nelle pagine che precedono abbiamo già posto in rilievo questa e altre complicate ipotesi di concorso, per le quali va sciolto il nodo se apparente o reale, se di sussidiarietà tacita (o di consunzione o di specialità reciproca) o di concorso formale di reati, in particolare quando alla realizzazione della fattispecie di pericolo (di solito compresa nella legislazione complementare), incentrata sulla mancanza di autorizzazione, si accompagna o segue il compimento della fattispecie di danno (inserita nel codice penale). A tal proposito va segnalato che la linea di demarcazione, basata sulla tipologia di offesa, tra codice dei beni culturali, con i reati di pericolo astratto, e codice penale, con i reati di danno, non è rigorosamente rispettata, come dimostra certamente la presenza nel nuovo titolo delle disposizioni, orientate sulla pericolosità, in tema di alienazione e tra le contravvenzioni di quella del neo art. 707-bis.

Una scelta "forte" della riforma è quella di trasformare in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali. È da considerare positivamente il rilievo adeguato che in questo modo acquista la specificità dell'oggetto culturale e dunque del bene tutelato, ma questa forma di tecnica casistica oltre a creare un titolo molto ampio e moltiplicare le fattispecie, comporta – come sempre accade con la tecnica casistica – il rischio di lacune, lasciando fuori dalla nuova previsione codicistica per esempio reati come la rapina, l'estorsione o la truffa. Probabilmente migliore sarebbe stata la decisione di comprendere nel nuovo titolo le fattispecie di più problematica (e diffusa) applicazione, anche quanto alle modalità della condotta, come soprattutto il furto e il danneggiamento, pesantemente penalizzate nella previgente normativa, prevedendo invece un'aggravante generale *ad hoc* quando oggetto materiale fosse un bene culturale e intervenendo magari sul giudizio di bilanciamento, escludendolo in presenza di una tale aggravante e dettandone la prevalenza.

Un'attenta ponderazione dei reati da introdurre nel nuovo titolo del codice penale sarebbe stata auspicabile anche tenendo conto che fattispecie introdotte nel nuovo titolo del codice penale – si pensi per esempio alle violazioni in materia di alienazione – sono così strettamente avvinte con la regolamentazione contenuta nel

⁶⁵ S. MOCCIA, *Riflessioni*, cit., p. 1299 s.

codice dei beni culturali da giustificare piuttosto la collocazione in tale legislazione complementare. Infatti molti di questi reati (si pensi all'illecita esportazione) sono infarciti, nella previsione legislativa, di elementi normativi (extrapenali), con le conseguenti difficoltà di accertamento del dolo e della possibile rilevanza dell'errore. Non solo: in talune di queste fattispecie (oltre all'alienazione anche l'esportazione) l'elemento normativo quasi assorbe il disvalore complessivo e lo stesso fatto tipico. Una distribuzione più meditata tra codice penale e legislazione complementare avrebbe consentito di apprezzare e rendere effettiva quella progressione modulata che pure caratterizza il sistema di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Una equilibrata ripartizione tra codice penale e legislazione complementare, qui rappresentata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è imposta dallo stesso principio della riserva di codice oggi dettato dall'art. 3-bis c.p.⁶⁶. L'inserimento nel codice penale, con un autonomo titolo, delle fattispecie più gravi – almeno furto, ricettazione e danneggiamento – avrebbe risposto al precetto che impone di inserire nel codice penale solo norme modificative del codice stesso; lasciare al sistema integrato del codice dei beni culturali altre fattispecie avrebbe consentito di mantenere un corpus normativo concentrato, per esigenze di interferenza, nella disciplina extrapenale di riferimento, spesso complessa e di alta specializzazione tecnica. Insomma dalla decodificazione del sistema previgente ci sono ora piuttosto accenni di ipercodificazione.

Altro profilo discutibile è la gravità delle sanzioni, oggettivamente elevate dato anche il possibile intervento e concorso delle circostanze aggravanti speciali inserite nel nuovo testo ma anche di quelle generali dell'art. 61 c.p.⁶⁷, contribuendo a quel complessivo disordine sanzionatorio che caratterizza oggi, a causa di interventi mai coordinati, il codice penale: qui forse è sfuggito, magari per il desiderio di affermare ancor di più il peso della riforma, che il senso di essa, il suo pregio indiscutibile, è dato dal tentativo di razionalizzazione del sistema di tutela e soprattutto dalla affermata centralità del patrimonio culturale come bene tutelato autonomamente nel codice penale, ancor più che dall'aggravamento delle sanzioni.

⁶⁶ In generale su tale ripartizione, M. DONINI, *L'art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in *Dir. pen. proc.*, 4/2018, specie 433.

⁶⁷ Vedi ancora le osservazioni nel parere dell'ANM sulla riforma (comunicazione nella seduta n. 242 del 13 luglio 2021). Parla di «incremento sproporzionato per eccesso (rispetto alla pur ravvisabile maggiore offensività) dei quadri edittali di pena», che rischia di compromettere la proporzionalità e ragionevolezza delle previsioni edittali, A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 19. L'Autrice porta a esempio la ricettazione di un bene di modestissimo rilievo culturale e valore economico che potrebbe essere punita, pur attestandosi sul minimo edittale, con quattro anni di reclusione congiunta a multa di 1.032 euro, ovvero con pene minime pari alla metà del massimo edittale della reclusione prevista per la ricettazione "comune" e al doppio della pena pecuniaria minima prevista per questa stessa fattispecie.